



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI**

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg. magistrati:

Dott. Giancarlo Posteraro	Presidente
Dott. Paola Vallario	Giudice relatore
Dott. Danilo Vittoria	Componente privato
Dott. Federica Vignale	Componente privato

letti gli atti della procedura n. 107/19 *** ADS relativa al minore:

***, n. a *** nel 2018

sentito il PMM che ha concluso per la declaratoria di adottabilità del minore, non opponendosi all'eventuale mantenimento dei rapporti padre-figlio;

il tutore che ha concluso per la declaratoria di adottabilità del minore, con successiva pronuncia di adozione legittimante in favore della coppia affidataria;

il difensore di fiducia del padre che ha chiesto disporsi l'adozione mite del minore in favore della coppia affidataria con mantenimento dei rapporti padre-figlio;

il difensore di ufficio della madre che si è rimesso alle decisioni del tribunale;

il difensore di fiducia della coppia affidataria S.C. che si è associato alle richieste del PMM

ha emesso la seguente

**SENTENZA
FATTO E DIRITTO**

In accoglimento delle richieste cautelari avanzate dal PMM nel ricorso volto all'accertamento dello stato di abbandono di J. ***, in data 30.10.19, con provvedimento emesso in via di urgenza e inaudita altera parte, questo T.M., previa conferma del collocamento in comunità del minore disposto ex art. 403 cod. civ. dai servizi sociali del Comune di ***, dichiarava i genitori del piccolo *** sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale, autorizzando incontri protetti tra il minore e ciascuno dei genitori alla presenza di uno psicologo; richiedeva, inoltre ai servizi sociali relazione socioambientale sul nucleo familiare e fissava l'udienza per la comparizione delle parti.

Tanto si rendeva necessario in virtù della situazione di pregiudizio accertata a carico del minore a causa della inadeguatezza di entrambe le figure genitoriali. Il padre, denunciato dalla madre del minore per maltrattamenti e induzione alla prostituzione, risultava essere senza fissa dimora. Impossibilitato a gestire adeguatamente il figlio, lo aveva affidato a una famiglia di conoscenti, limitandosi a contribuire al suo mantenimento e a incontrarlo durante il fine settimana. La madre risultava affetta da gravi deficit cognitivi che, in passato, avevano comportato l'allontanamento dei suoi tre figli, finiti in adozione e in affidamento. Di qui la necessità e l'urgenza della messa in sicurezza del minore.

All'udienza collegiale del 14.1.20, fissata per la contestazione della situazione di abbandono e per la conferma/modifica/revoca del provvedimento cautelare, si costituiva il solo padre, il quale dichiarava la propria disponibilità a sottoporsi ai percorsi eventualmente prescritti dal tribunale, manifestando la volontà di riavere con sé il figlio.

Confermato il provvedimento cautelare, stante l'assenza di elementi di novità, ed espletata istruttoria orale, il tribunale, al fine di scongiurare il rischio di una prolungata istituzionalizzazione del minore – rischio correlato alla sospensione delle attività dell'Uomi a causa della pandemia in corso –, fissava udienza collegiale per il conferimento di incarico peritale finalizzato alla valutazione delle capacità accuditive e tutelanti del padre e della coppia O.-E. che, presasi cura del minore antecedentemente al suo collocamento in comunità, aveva rinnovato la propria disponibilità a prenderlo in affidamento.

Acquisita la relazione della Ctu, all'udienza collegiale dell'8.1.21, fissata per la precisazione delle conclusioni, si costituivano i signori S. e C., in qualità di aspiranti affidatari del minore. Gli interventori assumevano di aver iniziato a frequentare il minore nella loro veste di volontari della struttura in cui il medesimo era stato collocato, instaurando un legame affettivo significativo, rivelatosi estremamente proficuo per l'assetto emotivo del bambino durante i duri mesi del lockdown. In forza del profondo rapporto venutosi a creare con il minore, la coppia ne chiedeva, pertanto, l'affidamento, anche a titolo temporaneo, dando ampia garanzia di preservare il legame del bambino con il padre.

L'esito positivo delle indagini socioambientali e dell'ascolto della coppia S.-C., che appariva coesa e motivata all'affido e di contro, le notizie non rassicuranti fornite

dai SS sulla situazione abitativa e sentimentale del padre, nonché sulla disponibilità all'affido della coppia O.-E., nel frattempo venuta meno, inducevano il tribunale ad autorizzare la ripresa degli incontri tra il minore e la coppia degli aspiranti affidatari e successivamente, preso atto del tranquillizzante andamento dei suddetti incontri, a disporre l'affidamento temporaneo del bambino ai signori S.-C. Contestualmente, al fine di assicurare al minore in tempi celeri la stabilità emotiva e affettiva necessarie al suo equilibrato sviluppo, il tribunale disponeva un'integrazione di Ctu tesa a una rivalutazione della situazione complessiva alla luce del preminente interesse del minore.

Acquisito l'elaborato peritale, il tribunale invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni, sopra riportate.

Orbene non vi è dubbio che, alla luce delle complessive emergenze istruttorie, sia stato provato lo stato di abbandono morale e materiale del piccolo, di cui si impone, dunque, la dichiarazione di adottabilità.

Già all'esito dei primi accertamenti peritali la Ctu evidenziava diversi aspetti critici nella personalità e nella genitorialità del resistente. Nella pregevole relazione di consulenza depositata il 31.12.20 l'esperta psicologa psicoterapeuta segnalava, in particolare, "l'esistenza di dimensioni psicopatologiche in atto ed elementi critici nel funzionamento intrapsichico non aventi tuttavia un significativo rilievo clinico tale da compromettere le aree di adesione al reale e le sue capacità di adattamento sociale". Sul piano della genitorialità, preoccupavano la consulente la condizione di sostanziale monogenitorialità in cui il padre si sarebbe trovato a esercitare il proprio ruolo e la precarietà economica e abitativa in cui ancora versava.

Tuttavia, la presenza di diversi indicatori di recuperabilità riscontrati nel padre (coinvolgimento emotivo significativo in relazione alla condizione in cui si trovava il minore), possibilità di comprendere e di partecipare con continuità a un percorso di sostegno e accompagnamento delle competenze genitoriali, l'attivazione di comportamenti riparativi da parte del padre nella misura in cui egli aveva affidato il figlio ai coniugi O.-E. per ovviare allo smarrimento dovuto all'abbandono da parte della madre, facevano ritenere possibile alla Ctu il superamento delle criticità riscontrate.

In tale ottica il tribunale concedeva al resistente un congruo periodo per consentirgli di stabilizzarsi sotto il profilo abitativo, lavorativo e sentimentale, dandogli modo nel frattempo di coltivare il rapporto con il figlio attraverso periodici incontri.

Le opportunità concessegli, tuttavia, non sono state adeguatamente colte dal padre.

Per motivi non sufficientemente esplicitati e dimostrati il resistente ha omesso di sottoporsi ai tamponi richiestigli per partecipare agli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, disertando di conseguenza la maggior parte di essi.

Inspiegabilmente ha omesso, altresì, di presenziare alle operazioni peritali che prevedevano l'osservazione della sua relazione con il figlio.

Nei confronti della coppia affidataria si è mostrato poco collaborativo e restio a una conoscenza più profonda anche in vista della compartecipazione al sostegno e alla tutela del figlio.

Agendo in tal modo egli ha continuato a mostrarsi incapace di garantire al figlio una condizione adeguata di affettività, protezione e riconoscimento dei bisogni psico-evolutivi.

Di contro, all'osservazione della Ctù, il minore è apparso integrato nella nuova famiglia, dimostrando di aver instaurato una buona relazione di attaccamento con ciascuno dei suoi componenti; "egli si mostra infatti serenamente in comunicazione con i genitori e con i fratelli più grandi, che con grande sensibilità e rispetto riescono a rapportarsi alle sue esigenze, comunicando con lui in maniera adeguata e stimolante. Egli sembra in grado di esplorare l'ambiente esterno, incuriosirsi agli stimoli e apprendere, denotando l'acquisizione di una fiducia e di una maggiore stabilità interna, frutto della protezione e del senso di accudimento esperito nella famiglia affidataria".

Alla luce di quanto rilevato la Ctù ha ritenuto che il minore vada preservato dal comportamento ambivalente e inaffidabile del padre, potendo questo minare la costruzione di un senso di fiducia così prezioso per la sua buona evoluzione psichica. La Ctù ha ritenuto auspicabile il pieno inserimento del bambino nel nucleo familiare degli attuali affidatari, "ritenuto dotato di più che adeguate risorse emotive, affettive e materiali tali da garantire al piccolo uno sviluppo il più possibile in armonia ai suoi bisogni".

Le conclusioni della consulente tecnica appaiono al collegio del tutto convincenti in quanto sorrette da corretto ed esaustivo procedimento tecnico argomentativo.

A distanza di più di due anni dall'avvio della procedura il bambino permane in una condizione psichica e materiale di mancata assunzione delle responsabilità connesse al ruolo genitoriale, incapace di riconoscere le effettive difficoltà e negligenze che sono alla base della mancata presa in carico del figlio da parte sua. Nessun cambiamento è stato registrato nelle sue condizioni di vita; il padre continua a vivere in un'abitazione del tutto inadeguata ad accogliere un minore, in una condizione di monogenitorialità che, allo stato, non sembra suscettibile di evoluzione essendosi accerata la fine della sua relazione sentimentale con la donna che per mesi il resistente ha fatto credere fosse la compagna convivente. L'incapacità di rispettare le disposizioni anticovid richiestegli ai fini dell'incontro con il figlio, fin dai tempi in cui il piccolo era collocato in comunità, e la sua inaffidabilità rispetto alla partecipazione ai suddetti incontri, dimostrano la precaria organizzazione della vita quotidiana del padre, facendo presagire le enormi difficoltà che il resistente incontrerebbe nella gestione del figlio. Di tali difficoltà, del resto, il genitore risulta ben consapevole, come reso evidente dalla delega dei compiti accuditivi e tutelanti fatta dal resistente dapprima alla coppia O.-E., poi alla comunità e da ultimo alla coppia degli attuali affidatari.

Tutto ciò premesso, il collegio rileva che per costante orientamento giurisprudenziale il concetto giuridico di abbandono viene individuato nella carenza di assistenza morale e materiale, in particolare nella mancanza di quel minimo di cure indispensabile per garantire una crescita sana ed equilibrata. Nella dichiarazione dello stato di abbandono il tribunale per i minorenni è chiamato a una rigorosa comparazione tra il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine (cfr. Cass. n. 1837/11; Cass. n. 1501/06) e nell'uguale prioritario suo diritto a un normale sviluppo della personalità. L'interesse del minore allo sviluppo armonico della propria personalità, da collegarsi a un'adeguata assistenza psicofisica e non a un mero benessere economico, trova il suo riconoscimento anche nella normativa internazionale (Conv. New York 1989) e va valutato non in astratto ma in concreto, caso per caso con riferimento al singolo minore, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo vissuto e al suo grado di sviluppo (cfr. Cass. n. 4199/08). L'aver riconosciuto

all'adozione il carattere di rimedio estremo impone altresì al tribunale la verifica della non transitorietà delle inidoneità genitoriale, così che solo l'esito negativo del tentativo di recupero della genitorialità, effettuato ai sensi dell'art. 12 legge n. 184/1983, consente la dichiarazione di abbandono (cfr. Cass. n. 11019/06).

È avviso del Collegio che, sulla scorta delle evidenze probatorie, risulti accertata nel caso che ci occupa l'inadeguatezza di entrambi i genitori del minore e, soprattutto, l'irrecuperabilità delle loro capacità genitoriali.

In conclusione risulta chiaro che l'interesse del minore, valutato nella sua globalità e in proiezione futura, è quello di vedersi assicurare un nuovo ambiente familiare moralmente e socialmente idoneo a garantirgli l'equilibrata crescita psicofisica, l'educazione e l'istruzione che, purtroppo, la famiglia di origine non è in grado di offrire.

Va, conseguentemente, dichiarata l'adottabilità del bambino.

Ritiene il tribunale che, allo stato, la prosecuzione degli incontri tra il padre e il figlio, può aiutare quest'ultimo nel processo di crescita, evitandogli il trauma del distacco e consentendogli un più sereno inserimento nella nuova famiglia. Dalle relazioni in atti, sia della comunità sia dei servizi Sociali, si evince, infatti, che il minore si appropria agli incontri in maniera gioiosa e che il clima durante gli stessi è allegro e sereno. Dalla relazione di Ctu risulta, inoltre, che la famiglia degli affidatari mostra propensione ad accogliere e a rispettare la presenza del signor Z. *** quale padre naturale.

Tuttavia, al fine di non ingenerare confusione nel minore, appare opportuno che i suddetti incontri continuino a svolgersi in forma protetta e in spazio neutro con cadenza quanto meno mensile. L'andamento dei suddetti incontri sarà motivo di valutazione, ai fini di una loro possibile interruzione, al momento della pronuncia della sentenza di adozione del minore, che, alla luce dell'odierna dichiarazione di adottabilità, non potrà che essere un'adozione legittimante.

PQM

letto l'art. 11 legge n. 184/1983;

DICHIARA

lo stato di adottabilità del minore *****, n. a *** nel 2018**

DISPONE

che i servizi sociali competenti curino la prosecuzione degli incontri padre/figlio con cadenza mensile secondo un calendario che sarà stilato dai servizi, di concerto con il tutore e con le parti interessate (genitore e coppia affidataria) e che dovrà prevedere incontri monitorati e protetti da svolgersi in egual misura, sia presso i servizi sociali di *** sia presso i servizi sociali di ***.

ORDINA

che il presente provvedimento venga notificato, per esteso, ai resistenti e agli interventori, nonché al Pubblico Ministero e al tutore avv., avvertendoli del loro diritto di proporre impugnazione, ovvero di rinunciare espressamente ai termini per l'impugnazione;

ORDINA

che il presente provvedimento venga comunicato ai servizi sociali del Comune di *** e di ***, al giudice tutelare del Tribunale ordinario di ***.

Si riserva di provvedere separatamente in merito alle istanze di liquidazione dei compensi in atti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.3.22

Il giudice relatore
Dott.ssa Paola Vallario

Il presidente
dott. Giancarlo Posteraro



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI - CIVILE**

Così composta:

Gianna Maria Zannella	Presidente
Alberto Tilocca	Consigliere
Elisabetta Pierazzi	Consigliera rel.
Massimiliano Mazzotta	Consigliere on.
Francesca Trova	Consigliera on.

riunita in camera di consiglio, nel procedimento in epigrafe avente a oggetto l'opposizione avverso la sentenza n. 34/2021 emessa il 4/3-8/3/2021 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento n. 4/2020 AB, con la quale è stata dichiarata l'adottabilità dei minori A.V. ***, nata a *** nel 2009, e R.P. ***, nato a *** nel 2012,

vertente

TRA

A.K. *** n. a *** (RUSSIA) nel 1975 n.q. di madre dei minori, difesa per procura in atti dall'avv. MADDALENA DI GIROLAMO presso la quale è elettivamente domiciliata

APPELLANTE

E

AVV. M. TERESA GUALTIERI n.q. di curatrice speciale dei minori come da nomina in data 1/2/2020 del Tribunale per i minorenni di Roma, difesa in proprio e domi-

ciliata presso il proprio studio Roma, via C. Poma 4, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Coa di Roma in data 24/6/2021

APPELLATA

SINDACO p.t. del Comune di *** n.q. di tutore legale dei minori

PMM presso il tribunale per i minorenni

APPELLATI NON COSTITUITI

con l'intervento del sostituto procuratore generale

CONCLUSIONI: come in atti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con sentenza depositata l'8/3/2021 il Tribunale per i minorenni di Roma, ripercorso l'iter dei procedimenti relativi ai fratelli, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, figli di A.K. e F.B., quest'ultimo deceduto nel 2013, ha confermato la nomina del tutore nella persona del sindaco pro tempore del Comune di ***, già effettuata il 20/8/2018 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 1861/18 nel quale era stata sospesa la responsabilità genitoriale della madre, e ne ha disposto il collocamento temporaneo presso una coppia da individuarsi tra quelle ritenute idonee all'affidamento a fini adottivi.

Il collegio è giunto alla decisione valorizzando le emergenze del procedimento di volontaria giurisdizione aperto su istanza del servizio sociale, che segnalava le condizioni di dispersione scolastica e trascuratezza fisica dei minori, le condizioni fisiche e psichiche gravemente deteriorate della madre, non collaborante con i servizi sociali, l'accesso in pronto soccorso dei minori per inalazione di fumo conseguente a un devastante incendio sviluppatosi nella notte nell'abitazione familiare; quindi gli esiti delle due Ctu svolte rispettivamente sulla nonna paterna, che aveva chiesto l'affidamento dei minori, e sulla madre e i minori, sentiti esaustivamente in quella sede. La relazione ha rilevato le gravi irrisolte criticità relative alla vicinanza emotiva e affettiva della madre ai figli e alla assenza di capacità di accudimento, emerse negli incontri anche domiciliari congiunti svolti settimanalmente nel corso della consulenza. Ha ritenuto dunque che il danno evolutivo provocato ai minori dall'ulteriore esposizione a tale condizione esistenziale configurasse lo stato di abbandono e ne ha dichiarato l'adottabilità.

Avverso la decisione ha proposto appello la madre che, con l'unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1 e 8 legge n. 184/1983 "per l'erroneità delle argomentazioni che hanno condotto il giudice di primo grado a ritenere sussistente nella vicenda in oggetto la situazione di abbandono quale condizione per dichiarare lo stato di adottabilità", chiede, in riforma della sentenza, in principalità la revoca dello stato di adottabilità dei minori, rappresentando che la decisione in tal senso è stata assunta dal tribunale nonostante alcuna delle parti processuali avesse concluso in tal senso; in subordine chiede di essere collocata insieme ai figli in struttura adeguata al fine di continuare il percorso alla genitorialità, previa ulteriori valutazioni delle competenze genitoriali attraverso una Ctu; in via ulteriormente subordinata chiede che i minori

vengano collocati presso una famiglia in affidamento eterofamiliare con monitoraggio dei servizi sociali.

La Corte ha richiesto e acquisito la relazione di aggiornamento del servizio sociale di *** datata 28/7/2021, corredata da quella inviata dalla casa famiglia.

La curatela, costituita in giudizio in persona dell'avv. Maria Teresa Gualtieri, ha rilevato che la grave inadeguatezza genitoriale dell'opponente era emersa in modo evidente nel 2013, dopo la scomparsa del marito, e che nonostante gli anni di interventi di supporto e sostegno da parte delle istituzioni la stessa non riesce a rappresentare per i figli la fonte di accudimento sicuro, come rilevato nel corso della Ctù disposta a tal fine in primo grado, che ha dato atto di condotte della madre negli incontri domiciliari incongrue e disturbanti per i figli, e questo nonostante la parte fosse consapevole che gli incontri erano finalizzati alla redazione della Ctù. Ha chiesto dunque la conferma della dichiarazione di adottabilità e il mantenimento dei rapporti dei minori con il fratello maggiore V., nato nel 1999, al quale già in primo grado aveva chiesto venissero affidati i fratelli esprimendo, in quel caso, parere contrario al riconoscimento dello stato di abbandono, evidentemente ritenendo l'incompatibilità del mantenimento dei legami familiari con l'istituto dell'adozione.

Il tutore e il procuratore minorile non si sono costituiti; il procuratore generale intervenuto ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni espresse dal collegio di primo grado.

Nel corso dell'udienza la madre dei minori ha dichiarato di avere interrotto la relazione sentimentale e di convivenza che aveva nel frattempo instaurato con un nuovo compagno (diverso da quello che la aveva accompagnata al primo incontro con il servizio sociale nel 2018 dopo l'apertura del procedimento di VG) e che, a seguito della psicoterapia che segue, che la ha aiutata a rielaborare gli eventi traumatici che la hanno colpita, è tornata a vivere da circa un mese nell'appartamento familiare, dove vivono anche il figlio maggiore e la ragazza di questi, con la quale ha rapporti più distesi che con il figlio. All'esito della discussione la Corte si è riservata la decisione.

2. Preliminarmente si rileva che, così come formulate, le conclusioni che l'opponente qualifica come richieste subordinate costituiscono in realtà una mera specificazione dei provvedimenti adottabili a seguito dell'accoglimento della domanda principale, che ne costituisce il necessario presupposto. Ciò salvo che si ritenga che la domanda di revoca dello stato di adottabilità avanzata in principalità contenga già, implicitamente, anche quella di ricollocamento dei figli presso di sé. In tale prospettiva, l'unica ad avere un senso compiuto, deve dunque interpretarsi la domanda principale della parte.

In via istruttoria, è infondata la richiesta di procedere a nuova Ctù a fronte di una relazione peritale ampia e approfondita risalente a soli quattro mesi prima dell'opposizione, richiesta formulata senza alcun supporto motivazionale e senza che siano evidenziate censure alle modalità di svolgimento delle operazioni (alle quali la parte ha partecipato senza nominare un proprio consulente) né critiche alle conclusioni raggiunte.

Prima di passare all'esame del merito è utile ricapitolare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una "situazione di abbandono" per essere privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'art. 8 della legge n. 184/1983 prevede, a sua tutela, che venga dichiarato lo stato di adottabilità. Poiché tale condizione comporta il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio. È stato detto che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorché i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (sez. 1, n. 11171/19).

La richiamata valorizzazione del legame naturale, in uno con la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge dell'83 secondo la prospettiva comune alle Carte e alle Convenzioni internazionali, rende necessario un "particolare rigore" nella valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi (sez. 1, n. 2604/13). L'art. 15 della stessa legge ribadisce e precisa i presupposti della dichiarazione, enumerando alcune ipotesi significative: l'omessa comparazione dei genitori innanzi al tribunale, il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a ovviarvi, l'inadempimento delle prescrizioni impartite dal giudice, e, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154/2013, la comprovata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.

La pronuncia della dichiarazione di adottabilità non può essere esclusa infatti quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (sez. 1, n. 16357/18). Posto dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce una "soluzione estrema", il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (sez. 1, n. 7559/18). Tale accertamento deve essere svolto, da parte del giudice di merito, sulla base di riscontri obiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di "sicura valenza probatoria" (sez. 1, n. 15861/14).

L'accertamento rigoroso dell'irrecuperabilità delle capacità genitoriali "in un tempo ragionevole" va di pari passo, nell'interesse dei minori alla cui tutela l'istituto è posto, con quello della verifica delle conseguenze che il trascorrere di tale tempo ha sui minori in età evolutiva, in quanto le esperienze di tale fase influenzano la formazione della personalità adulta per tutta la durata della loro vita.

Applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ampiamente esplorata nel procedimento di primo grado e attualizzata attraverso le relazioni informative acquisite in questa sede, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia valutato in modo corretto la condizione dei minori e del nucleo familiare e meriti piena conferma, anche con riferimento al mantenimento della relazione tra i minori e il fratello maggiorenne, ritenuta fondamentale anche dal Ctu stante il solido legame instaurato tra i fratelli. La vicenda oggetto del presente procedimento è infatti caratterizzata da gravissime carenze in capo all'opponente, mancante delle capacità di accudimento materiale e affettivo indispensabili per la crescita e lo sviluppo evolutivo sano e sicuro dei figli. A ciò si accompagna l'incapacità di acquisire tali basilari competenze, certamente non in un orizzonte cronologico adeguato alla indifferibile necessità di assicurare il benessere e l'essenziale cura dei minori in tempi compatibili con i loro bisogni. Dall'istruttoria svolta emergono infatti con certezza quei fatti aventi carattere indiziario di "sicura valenza probatoria" e quei riscontri obiettivi che attestano la perdurante inadeguatezza materna e l'insuperabile incertezza prognostica, non essendo bastevole a tal fine una mera manifestazione di intenti contrari alla pronuncia di adottabilità non accompagnata da una concreta e ragionevole prospettiva di acquisizione delle capacità genitoriali necessarie per rappresentarsi i bisogni dei minori e non porli a rischio.

3. Integralmente richiamata la sentenza impugnata, si integra la ricostruzione con alcuni ulteriori passaggi chiave della vicenda che sostengono la valutazione che precede.

– La condizione dei minori era stata portata all'attenzione dei servizi sociali a seguito di una segnalazione dei CC di *** per abbandono di minori già nel 2011 (i bambini erano stati lasciati di notte da soli in casa con il cane da guardia), quando il TM, pur definendo il procedimento senza adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, incaricava il servizio di monitorare e sostenere la situazione familiare. Venivano attivati sostegni economici e servizi educativi domiciliari, questi ultimi non accolti positivamente dai genitori.

– Nel giugno 2013 il marito della parte decedeva tragicamente rimanendo intrappolato nell'incendio dell'abitacolo del camion da lui condotto dopo un incidente stradale; la parte riferisce che aveva sbagliato a non chiedere aiuto al servizio in quell'occasione, dato che per lo shock subito per alcuni mesi non era stata in condizioni di comprendere quello che accadeva; V., all'epoca di 14 anni, su sollecitazione della madre si era fatto carico della gestione familiare e dei fratelli; in seguito anch'egli aveva a sua volta presentato diverse criticità (nel 2015 si esibiva completamente nudo su chat di incontri sessuali a pagamento, fatti al quale la madre era risultata estranea ma che aveva consentito di attivare un sostegno psicologico sul minore che ne aveva tratto giovamento, superando il periodo di crisi, mentre la madre, molto pretensiva e normativa con il figlio, aveva aderito in modo altalenante agli incontri

di sostegno alla genitorialità proposti). V. (relaz. SS del 19/2/2019) aveva riferito che anche quando il padre era ancora vivo la madre durante le assenze notturne del coniuge si allontanava lasciando i figli a casa da soli; dopo la morte del coniuge la parte aveva iniziato a far uso di stupefacenti e alcool, spesso rimaneva a letto durante il giorno ed era lui a occuparsi dei fratelli. Anche nel gioco libero svolto durante la valutazione psicologica dei minori i bambini raffigurano la madre a letto mentre i figli giocano da soli (relaz. SS del 5/11/2018). Aveva intrecciato relazioni anche con uomini inadatti: il figlio maggiore riportava una relazione con un uomo tunisino che la picchiava, e terminata grazie al suo intervento. Veniva aiutata dalla famiglia di origine più che dai parenti del marito: fino al 2018, anno della morte del padre, i suoi genitori si trasferivano dalla Russia a *** durante l'anno scolastico per aiutarla con i nipoti.

– A.K. non aveva mai lavorato e la famiglia viveva con la pensione di reversibilità del padre (900,00 € circa, riferiscono i servizi sociali, mentre all'udienza la madre ha parlato di 1800,00 €, che comprende anche una rendita Inail ai superstiti non dichiarata nell'Isee) e con contributi pubblici in un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato dal comune; i minori frequentavano la scuola con molte assenze, e si presentavano con abiti di misure troppo piccole e in condizioni igieniche carenti, come segnalato dai servizi sociali. Erano anche giunte segnalazioni da parte dei vicini di casa circa un andirivieni sospetto di persone dall'appartamento, che la parte riferiva dovute a maldicenze, dato che il suo compagno era un ex spacciatore che aveva trascorso dei periodi agli arresti domiciliari.

– Convocata nel maggio 2018 dal servizio territoriale dopo la segnalazione da parte della scuola delle assenze e delle condizioni di trascuratezza fisica dei figli, la parte appariva in condizioni fisiche e psicologiche instabili (assumeva oppiacei prescritti per lenire i dolori di una grave forma di parestesia neurologica agli arti inferiori) e aveva un atteggiamento ostile e non collaborativo, profferendo frasi di minaccia e lasciando sul posto i figli minori, che si allontanavano poi dagli uffici insieme all'amico della madre che li aveva accompagnati all'appuntamento. I bambini erano intelligenti e, specie A., molto bravi a scuola; non erano tuttavia minimamente supportati a livello scolastico e sociale dalla madre che, inoltre, li invitava a non fidarsi delle maestre e degli altri. Anche nei compiti venivano seguiti talvolta dal fratello, mai dalla madre.

– Ad agosto 2018 i minori venivano ricoverati nottetempo per un incendio divampato nell'abitazione; la madre dichiarava che si era trattato di un corto circuito, il figlio R. in seguito riferiva agli operatori della casa famiglia che a seguito di un black out la madre aveva acceso una candela dalla quale era originato l'incendio. Ospitata inizialmente da una zia del defunto padre, dal 1° settembre alla famiglia veniva fornito un alloggio provvisorio da parte del Comune di ***.

– Dopo l'apertura del procedimento di volontaria giurisdizione e l'adozione il 21/8/2018 del decreto d'urgenza che sospendeva la responsabilità genitoriale e incaricava il servizio sociale di collocare i fratelli in casa famiglia, gli operatori proponevano di posticipare l'esecuzione del provvedimento, attivando nel frattempo un massiccio intervento educativo domiciliare per tre volte la settimana e incontri di valutazione e sostegno psicologico per madre e figli; mentre V., che pure veniva sostenuto insieme al nucleo, mostrava comprensione delle finalità dell'intervento e fruiva

positivamente del sostegno, supportando fattivamente i fratelli e gli educatori, la madre non si presentava a diversi incontri, altre volte gli interventi non potevano avere luogo come programmati perché la madre non era presente o non aveva ricordato gli incontri o i bambini non erano pronti per tempo; la madre profferiva più volte di fronte ai bambini minacce di morte nei confronti di chi avesse “provato a toglierle i figli” e non forniva il certificato medico richiesto per la frequenza della piscina alla quale i bambini avevano aderito con entusiasmo. L'umore e la collaborazione rimanevano altalenanti fino a mostrare condotte francamente oppositive e aggressive con gli operatori; giungeva infine a minacciare di suicidarsi, rifiutando gli appuntamenti con il Dsm, incaricato della valutazione.

– Il 22/11/2018 il 112 interveniva presso l'abitazione del nucleo, su segnalazione dei cugini del padre ai quali la madre aveva telefonato minacciando di salire su un'auto con i figli e uccidere tutti schiantandosi contro un muro; il 23/11/2018, dopo un violento litigio familiare durante il quale V. aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e si era allontanato dall'abitazione, i minori venivano collocati in via di urgenza presso un vicino, ***, che tuttavia il giorno successivo chiedeva un nuovo intervento revocando la precedente disponibilità per paura della madre, che si era recata presso la sua abitazione minacciandolo per riprendere i figli; interveniva il 118 e la parte veniva sottoposta a fermo in quanto priva di patente e assicurazione e in stato di apparente alterazione psicofisica era alla guida della sua vettura (già sottoposta a sequestro), aveva raggiunto e aggredito il figlio maggiore presso il bar dove lavorava e rifiutava di sottoporsi ai test alcolimetrici e per l'individuazione di sostanze psicotrope. I minori, traumatizzati dall'occorso (anche in seguito in casa famiglia riferivano che nel corso del litigio la madre aveva usato violenza fisica nei confronti di V.) venivano quindi condotti in casa famiglia, dove arrivavano estremamente spaventati dagli ultimi eventi vissuti e in condizioni personali e igieniche carenti.

– La valutazione effettuata il 6/12/2018 presso il Dsm di *** sulla opponente evidenziava, oltre alla menzionata poca aderenza agli incontri, “iperecitalità del tono dell'umore orientato in senso maniacale, pensiero teorico-astratto non supportato né da capacità di critica e giudizio né da capacità pratiche, possibilità di pensieri intrusivi con compensazioni immaginative-fantastiche e difese di tipo proiettivi; ipersensibilità alle critiche con reazioni infantili, equilibrio psichico instabile e difficoltà allo svincolo dalle relazioni affettive caratterizzate da impulsività e incostanza. Il pensiero tende alla confabulazione”. Anche con gli operatori la parte si presentava alterata e fortemente instabile: non riconosceva alcuna responsabilità e non era disponibile ad alcun intervento di supporto. Venivano quindi esclusi i contatti tra la madre e i figli.

– A. e R. non chiedevano comunque mai della madre, dalla quale sembravano essere “terrorizzati”; erano entrambi molto autonomi nella propria gestione, ma richiedevano rassicurazione affettiva continua. Riferivano dopo alcuni mesi episodi anche gravi e negativi, ma mentre R. sembrava farlo con tranquillità, senza mostrare un legame emotivo, A. sembrava preoccupata di dovere proteggere la madre. Fin dalle prime valutazioni (vedi relazione della psicologa del Servizio sociale del 5/11/2018) V. emergeva come principale punto di riferimento dei fratelli, con un ruolo vicariale paterno; la condizione non si è mai modificata nel tempo, considerato che V. ha sempre puntualmente frequentato i bambini presso la casa famiglia, una volta la

settimana, continuando a rappresentare un elemento di stabilità e sicurezza affettiva. I minori seguivano un percorso di psicoterapia che aveva permesso loro di esprimere la paura dei mutamenti di umore della madre e delle sue esplosioni di rabbia, mostrandosi disponibili a una ripresa della relazione solo se protetti da tali eventi. Nel corso del tempo le condizioni psicologiche dei minori erano comunque migliorate.

– Nel frattempo, a seguito della richiesta della nonna paterna di ottenere l'affidamento dei minori, che emergeva essere stata sollecitata dalla madre al fine di potere far rientrare i figli dalla casa famiglia, il TM disponeva una Ctu per verificare l'idoneità specifica della nonna paterna in considerazione dell'assenza di rapporti con i nipoti, che non aveva mai frequentato regolarmente e per lo più sentiva per telefono e non vedeva comunque da tre anni, salva una volta in albergo dopo l'incendio dell'abitazione. V. riferiva di non averla mai vista comportarsi come una nonna, e questa a sua volta dichiarava di non volere avere a che fare con la nuora, ma solo con i nipoti.

Anche questa non veniva ritenuta figura idonea all'affidamento familiare, stanti la mancanza di ogni relazione con i minori, le gravi carenze personologiche e il quadro di impoverimento neurocognitivo, che non aveva fatto comprendere alla stessa, fino al termine della consulenza, il reale significato della domanda di affidamento (la stessa sembrava intendere l'accoglimento della domanda come il permesso di vedere i minori).

– Dopo un lungo periodo nel quale la madre non mostrava alcuna consapevolezza delle ragioni dell'intervento pubblico a tutela dei minori e non prestava alcuna collaborazione agli interventi proposti, tanto che gli operatori suggerivano l'affidamento familiare dei bambini, la parte aveva aderito, seppure in modo altalenante, agli interventi di sostegno offerti dal Servizio. Gli esami tossicologici, svolti dopo molti rinvii, evidenziavano il 27/7/2019 positività a oppiacei e benzodiazepine, presenti in alcuni farmaci prescritti per la patologia della parte. Poiché le stabilizzate condizioni psicofisiche rendevano gli incontri meno rischiosi per la recuperata serenità dei minori, questi rivedevano la madre in forma protetta in casa famiglia dopo un anno, il 12/12/2019; nei primi incontri i bambini apparivano ancora impauriti e volevano che con loro fosse presente un operatore, e specie A. scoppiava in pianto alle pressanti richieste della madre circa la sua volontà di tornare a casa con lei.

– Successivamente la relazione si impostava su aspetti piuttosto materiali, quali promesse e richieste di regali, specie con R., che coinvolgeva in una impropria complicità "riservata", tanto che il bambino dichiarava di "sapere delle cose che non poteva dire" (relazione della psicoterapeuta del 27/4/2020). R., in particolare, esprimeva la volontà di frequentare la madre anche presso la precedente abitazione; venivano attivati dunque incontri settimanali alla presenza di un educatore nella casa familiare, che tuttavia evidenziavano i grandi limiti tuttora irrisolti della madre. La stessa non abitava nell'appartamento assegnato dal Comune di *** ma presso il proprio compagno, a ***; a ***, ancora priva di arredi essenziali benché consegnata da sei mesi, vivevano di fatto V. e la sua ragazza, che si occupavano della gestione dei minori (pulizia dell'appartamento, compiti, gioco, merenda) durante la permanenza in casa, mentre la madre non accoglieva i figli all'arrivo e non li accompagnava all'uscita, delegava ogni accudimento per lo più dormendo, riprendendo i figli, chiedendo loro rassicurazioni e facendo continue promesse circa il loro prossimo rientro;

A. presentava elementi di adultizzazione (inviava bigliettini a V. chiedendogli di “trattare bene la mamma”), era triste dopo gli incontri e alla domanda su se avrebbe voluto tornare a casa della madre rispondeva che ci avrebbe dovuto pensare; R. tornava eccitatissimo e privo di regole e riceveva spesso confidenze della madre in via riservata, una delle quali, ovvero il rientrare in Russia con lei, lo aveva fatto visibilmente incupire. Riprendevano, alla fine della Ctu, anche i litigi tra madre e figlio maggiore. Questi riferiva di avere visto la madre insieme a un'altra persona andare in bagno portando carta stagnola e bicarbonato, facendogli sospettare l'uso di stupefacenti, era preoccupato che la stessa attuasse il suo progetto di “rapire i figli e portarli in Russia”, dichiarava che la madre non era cambiata in realtà e affermava che era “terrorizzato” all'idea di lasciare i fratelli soli con lei; la madre infatti gli aveva detto che lo avrebbe denunciato per “rapina e pedofilia”, perché la sua ragazza aveva 17 anni.

Per tali motivi il Ctu, evidenziando che nonostante il miglioramento psichiatrico la madre continuava a mostrare gravi carenze sotto il profilo affettivo, educativo e di accudimento, non riuscendo a entrare in contatto emotivo con i figli, che venivano di nuovo esposti ai suoi comportamenti emotivamente a rischio, e delegando la soddisfazione delle loro esigenze al figlio V., con il quale, tuttavia, aveva un rapporto fortemente disfunzionale e conflittuale, sfociato anche in liti violente riportate anche nelle ultime relazioni del servizio sociale; rilevato che la madre continuava a inviare messaggi destabilizzanti ai figli, con i quali emergevano incapacità di sintonizzazione emotiva e normativa, riteneva che la stessa difettesse delle caratteristiche minime per potere rivestire il ruolo genitoriale nei confronti dei minori ed escludeva, dato l'esito negativo dei molteplici interventi di sostegno messi in opera negli anni, ulteriori concrete possibilità di recupero.

4. A fronte di tale quadro, appare evidente ad avvio del collegio l'impraticabilità di soluzioni alternative alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori. La complessiva vicenda di vita della genitrice dei minori infatti non consente di formulare alcuna prognosi positiva circa la capacità della stessa di acquisire in tempi compatibili con le pressanti esigenze evolutive e affettive dei figli capacità genitoriali a oggi ancora basilaramente carenti, e tantomeno di assicurare agli stessi le condizioni minime di accudimento e assistenza materiale e morale. L'inadeguatezza complessiva della madre, emersa anche nella Ctu, non è stata superata neppure nel periodo che è seguito alla sentenza di primo grado: la parte non ha dato disponibilità allo svolgimento di una visita domiciliare nell'abitazione del compagno dove è per lo più stabilita, ha pessimi rapporti con il figlio V. ma dichiara di essere tornata da un mese nell'appartamento di ***, condizione che, dati i fatti pregressi, appare estremamente instabile.

L'insostenibilità del carico della maternità per la parte è un dato risalente, apparentemente non correlato al decesso del coniuge, considerato che anche in precedenza la stessa aveva mostrato criticità nella gestione dei minori, esposti a rischio in quanto lasciati in casa da soli (quando V. aveva 10 anni e A. solo 18 mesi); la stessa, nonostante non svolgesse attività lavorativa, doveva essere supportata dai genitori nella gestione quotidiana dei figli, che tuttavia non frequentavano regolarmente la scuola, erano trascurati e sporchi, vivevano in una casa con molti animali in condi-

zioni igieniche modeste; i minori sono stati esposti a eventi molto rischiosi a livello fisico (l'incendio) ed emotivo (l'alterazione umorale e psicologica della madre anche in conseguenza dell'assunzione di farmaci, i suoi scatti di violenza, la sua autodistruttività che ha spaventato anche i lontani parenti che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine quando la parte ha minacciato di uccidersi con i figli); la stessa è stata più volte definita pericolosa per sé e per gli altri, dagli operatori dei servizi, che hanno richiesto interventi dei CC¹, dai vicini di casa, dai parenti, dal figlio V., preoccupato di lasciare i fratelli da soli con la madre. Destano nuove preoccupazioni, in merito, i propositi di rientro in Russia con i figli.

Tale valutazione emerge dalla lettura delle vicende sopra ripercorse che la Ctu a sua volta conferma, fornendo un inquadramento personologico di criticità ampiamente documentate in atti.

Nel tempo sono stati attivati un numero imponente di interventi, economici, alloggiativi, psicologici, educativi; i figli sono stati collocati in casa famiglia, gli incontri sono stati interrotti e poi ripresi, ma nessuna reale rivisitazione critica delle proprie condotte e responsabilità e comprensione delle reali condizioni emotive dei figli appare essere stata effettuata dalla madre. Anche le condotte successive alla ripresa dei contatti appaiono gravemente inadeguate e hanno esposto i figli a ulteriori traumi; se nelle visite in casa famiglia la stessa insistentemente riferiva ai figli, senza tenere conto delle indicazioni delle operatrici, che sarebbero presto tornati a casa con lei, negli incontri domiciliari, intrapresi per verificare la possibilità di una revisione delle decisioni sulla genitorialità materna, la stessa non si è posta come una figura di riferimento per i figli, non soltanto e non tanto sotto il profilo dell'accudimento, che, pure, ha nuovamente lasciato gravare integralmente su V., quanto soprattutto affettivo ed empatico. Ciò ha indotto e risvegliato una grande sofferenza in A., che ha sviluppato una forma di attaccamento invertito nei confronti della madre, e la creazione di un legame utilitaristico in R.; entrambi i minori sono profondamente spaventati dalla madre e non hanno con lei alcun rapporto di fiducia; dichiarano (vedi ultima relazione di aggiornamento) che nei fatti e nonostante le promesse non è cambiata, e sentono di volere una relazione con adulti affidabili, a loro dedicati. Dicono, entrambi, e con forza, al Ctu delegato dal tribunale e agli operatori che li seguono da anni, di non volere essere separati, e di volere mantenere il legame con il fratello V.

La solo recente dichiarata assunzione di consapevolezza delle proprie criticità personali, in seguito a una psicoterapia che la professionista riferisce ai servizi, nella relazione da ultimo acquisita, essere discontinua e complessa, non modifica, alla luce di quanto lungamente sopra sperimentato, la valutazione circa l'impercorribilità ulteriore di tentativi non assistiti da alcuna realistica possibilità di successo, come del resto anche la vicenda relativa al figlio maggiore dimostra. A questo proposito, il richiamo alle vicende relative al primo figlio dell'opponente è rilevante non per una

1. La K., incensurata, è stata tuttavia a partire dal 2004 deferita più volte all'AG per minaccia, danneggiamento, simulazione di reato, abbandono di minori e plurimi episodi di guida senza patente; anche gli operatori del Servizio sociale avevano chiesto l'intervento delle forze dell'ordine in vista di un incontro da effettuarsi con la stessa che, instabile psicologicamente, aveva più volte rivolto minacce anche agli operatori (v. relazione dei CC di *** del 17/2/2020).

impropria sovrapposizione di eventi diversi ma perché esse evidenziano come, nonostante le precedenti esperienze, la parte continui a reiterare condotte disfunzionali che hanno ingenerato sofferenza e disagio nei figli.

I menzionati numerosi e convergenti elementi dimostrano, conclusivamente, non soltanto l'inadeguatezza genitoriale e l'insussistenza di valide risorse familiari, ma anche il concreto rischio per i minori nel caso di rientro presso l'appellante, complessivamente inaffidabile (e che, negli incontri domiciliari, ha spaventato i figli rappresentando l'intenzione di fare rientro in Russia portandoli con sé).

Essi versano in una condizione di abbandono morale e materiale non transitoria né dovuta a forza maggiore, e dopo tre anni di casa famiglia hanno estremo bisogno di essere seguiti, amati e accuditi individualmente, in un ambiente di vita stabile e rassicurante. Ciò esclude, evidentemente, oltre alla possibilità del collocamento in casa famiglia anche della madre, del quale non sussistono i presupposti dal momento che la stessa ha fruito di innumerevoli aiuti, dispone di un immobile a prezzo calmierato e di entrate mensili adeguate, anche la praticabilità di un affidamento eterofamiliare, che non avrebbe una definizione temporale ragionevole ed esporrebbe i bambini a una ulteriore precarietà affettiva, che si protrae già da anni. Da molto tempo del resto viene segnalata dai responsabili della casa famiglia l'esigenza che i fratelli vengano accolti in una relazione familiare sicura, stabile e affettivamente rispondente alle loro esigenze di attaccamento; la risalente mancanza di tale condizione, quantomeno a partire dal 2013, è stata già elemento di pregiudizio per i minori, e la protrazione di tale instabilità costituisce un ulteriore grave fattore di rischio evolutivo, oltre che di effettiva sofferenza.

Neppure sono presenti risorse familiari che consentano di escludere lo stato di abbandono; la nonna paterna non rappresenta, per le ragioni ben indicate nella Ctu svolta nel procedimento di volontaria giurisdizione, una risorsa e V., data la giovanissima età, non appare idoneo ad assumere il peso dell'affidamento dei fratelli, al quale non si è reso disponibile in quanto ancora alla ricerca di una propria autonomia e stabilità di vita.

5. Si condivide peraltro integralmente la valutazione in merito all'interesse dei minori a mantenere i rapporti con V. Questo collegio è consapevole che recentemente la Corte di cassazione, anche sulla scia di pronunce delle corti sovranazionali (che a partire dalla sentenza del 21 gennaio 2014 della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Zhou contro Italia, hanno ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in caso di non necessaria interruzione dei rapporti) ha effettuato plurime aperture individuando quale "terza via" alternativa al binomio adozione legittimante-affidamento familiare (a termine) l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), legge n. 184/1983. Ciò in quanto l'impossibilità dell'affidamento preadottivo al quale il legislatore riconduce l'applicabilità dell'istituto viene letta, in chiave interpretativa, come impossibilità giuridica, per difetto del presupposto normativo dell'abbandono del minore. Tra le decisioni più recenti si ricorda *ex multis* sez. 1 n. 1476/21.

Il ricorso a tale tipo di istituto, originariamente nato con altri fini, per realizzare quella che è stata definita una adozione "mite" che consente di non recidere il lega-

me, anche giuridico, con la famiglia di origine, non appare tuttavia adeguato alla vicenda di A. e R., che per recuperare la propria serenità hanno bisogno di essere allontanati dalla madre, e di assumere pienamente il ruolo di figli in un contesto familiare accogliente e protettivo, che consenta loro di liberarsi dalle angosce e preoccupazioni che l'esperienza della assenza e/o "pericolosità" e dell'abbandono hanno loro trasmesso. Per tutto quanto sopra ricapitolato i minori verrebbero danneggiati dal mantenimento dei contatti con la figura materna, senza poter assumere lo status di figli legittimi in una famiglia adottiva.

Se, per tali ragioni, non è percorribile la strada dell'adozione ex art. 44 citato, tuttavia anche l'adozione legittimante non è incompatibile, come più volte riconosciuto in numerose pronunce di merito, con la conservazione di contatti con alcune figure familiari che rispondano al bisogno di continuità affettiva dei minori, indipendentemente dalla perdita del legame giuridico.

Come nel caso dell'art. 44, infatti, anche la dizione dell'art. 27 legge n. 184/1983, secondo la quale con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, consente di essere letta con riferimento ai soli rapporti giuridici (con l'esclusione testuale del divieto matrimoniale).

I casi nei quali i tribunali e le corti di secondo grado sono pervenute, in base a tale interpretazione, a pronunciare adozioni piene accompagnate dal mantenimento dei rapporti con i congiunti ritenuti importanti per la vita del minore, ancorché non idonei a sopperire allo stato di abbandono, sono per lo più simili a quello oggetto della presente decisione, in particolare per l'età dei minori, la memoria che questi hanno della vita precedente all'inserimento nella famiglia adottiva e la positiva significatività del rapporto familiare coltivato in quel tempo (tra le molte, Trib. Bari del 2/11/2016; Trib. Sassari 15/9/2015; CdA Milano, sentenze n. 3/2021, n. 9/2014, sentenza 25/1/2018; CdA Torino, sent. n. 23/2019 del 25/6/2019; sent. n. 157/2019 del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta; sent. n. 1487/2014 della CdA di Brescia).

Anche questa Corte ha ritenuto (sent. n. 1/2022 Sezione Famiglia e Minori) che l'interpretazione dell'art. 27 legge n. 184/1983 nel senso che la pronuncia di adozione recide esclusivamente i legami giuridici, e non quelli di fatto, sia la più aderente alle autorevoli indicazioni che giungono dalle Corti europee e che richiamano gli interpreti all'applicazione delle norme che riguardano i minori nel modo maggiormente rispondente alle varieguate situazioni concrete, cercando, ove possibile, di ampliare lo strumentario dei provvedimenti adottabili nell'interesse del minore.

Ciò a patto che venga accertata la rispondenza di tale soluzione al preminente interesse del minore e vi sia una disponibilità della famiglia adottiva.

Nel caso di specie il mantenimento dei rapporti con V. appare confacente all'interesse dei minori, e la disponibilità in proposito della coppia adottante è connaturata alla ricerca di collocari idonei disposta con la sentenza che ha già contestualmente disposto il mantenimento dei contatti di A. e R. con il fratello.

Per tali ragioni, nell'interesse primario dei minori, l'opposizione deve essere respinta, e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.

La soccombenza comporta la condanna dell'appellante alle spese di lite della curatrice de i minori, unica controparte costituita, che vengono liquidate come in

dispositivo secondo tabelle e che dovranno essere versate all'Erario stante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 22/6/2021.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione proposta da A.K. avverso la sentenza n. 34/2021 emessa il 4/3-8/3/2021 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento n. 4/2020 AB e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna A.K. a rifondere le spese di lite del presente grado della curatrice speciale costituita avv. Maria Teresa Gualtieri, che liquida secondo tabelle nella misura di € 5.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da corrispondersi all'Erario stante l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021

Elisabetta Pierazzi – est.

Gianna Maria Zannella – Presidente



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI POTENZA**

Il Tribunale per i minorenni di Potenza, composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio:

Dott.ssa Valeria Montaruli	Presidente
Dott. Giuseppe Santomassimo	Giudice relatore
Dott.ssa Silvia Caiella	Giudice onorario
Dott. Rino Finamore	Giudice onorario

Visti gli atti del procedimento ***/21 relativi al ricorso del PMM per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore:

*** ***, nata a *** il ***, figlia di ***, nato il *** e di *** nata il ***, entrambi assistiti dall'avv. Iannielli Luciana, di fiducia per (la madre) e d'ufficio per (il padre)

Viste le conclusioni della difesa e del tutore provvisorio avv. Ligrani Marina e letto il parere del p.m.m.

OSSERVA

1) Sussistono le condizioni per dichiarare lo stato di adottabilità della minore.

Con l'apertura del procedimento per l'adottabilità veniva confermata la sospensione della responsabilità genitoriale per i genitori già adottata nei loro confronti nell'ambito del procedimento de potestate n. *** del 2009.

La minore è affidata da tre anni a una famiglia.

I genitori, ascoltati, si opponevano alla dichiarazione di adottabilità.

La minore si dichiarava d'accordo a essere adottata dai suoi affidatari.

Gli affidatari della minore si dichiaravano disponibili ad adottarla.

Il difensore dei genitori chiedeva emettersi una sentenza di non luogo a procedere e in subordine di valutare l'affido a una sorella della madre della minore, ***, dimo-
rante in ***.

Il tutore chiedeva confermarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale per i genitori, prorogare l'affidamento della minore agli attuali affidatari e preservare il mantenimento dei rapporti tra lei e la madre.

Il servizio sociale di *** con relazione del 23 aprile 2021 rappresentava che la situazione della madre non aveva subito sostanziali modifiche e che la minore sta bene con i suoi affidatari, anche se sarebbe opportuno non farle perdere i contatti con la madre. Il padre si trova tuttora in carcere.

Il pubblico ministero minorile, in sede di parere finale, chiedeva confermarsi allo stato l'affidamento agli attuali affidatari e mantenere i contatti madre-figlia.

2) In fatto, va detto che nonostante gli interventi reiterati negli anni da parte dei servizi sociali competenti, i genitori continuano tuttora a palesare uno stato di inadeguatezza assoluta e irreversibile e appaiono incapaci di assicurare a *** la cura e l'assistenza necessarie, cosa che impone di dichiarare adottabile la minore.

A tale scopo è opportuno effettuare un breve excursus storico della situazione familiare della minore e anche di suo fratello *** (figlio però della sola *** e non del ***) sin dall'apertura del citato procedimento de potestate avvenuta nel lontano 2009, cioè quando *** non era ancora nata e proseguito dopo la sua nascita, procedimento la cui documentazione è agli atti del fascicolo.

Tale procedimento si apriva a seguito di una denuncia della madre, la quale lamentava che il figlio *** era stato picchiato da una maestra irritata dal fatto che non era riuscito a controllare la defecazione. Il relativo referto ospedaliero evidenziava un'ecchimosi alla schiena di ***. Si apriva un procedimento penale a carico dell'insegnante e al contempo si approfondiva e si monitorava la situazione familiare del minore. Il minore non aveva raggiunto il controllo sfinterico. E ciò costituiva motivo di allarme, potendo essere indice di disagio familiare.

In data 23 aprile 2009 veniva chiesto a questo ufficio dalla locale procura minorile un intervento a tutela del minore.

Venivano quindi acquisite le dovute informazioni dagli organi competenti. La Questura di *** evidenziava che in famiglia vi erano frequenti litigi e che (la madre dei minori) subiva aggressioni verbali e fisiche dal suo convivente, come risulta dal verbale di denunce al referto medico allegato concernente la signora *** che in data 8 aprile 2009, colpita a suo dire con calci, pugni, graffi e con un giocattolo in testa, nonché ripetutamente e gravemente insultata, riportava prognosi di giorni 10 per contusioni multiple con escoriazione del braccio sinistro e trauma cranico minore.

Sul conto di *** si evidenziavano inoltre precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

In data 12 giugno 2009 il tribunale per i minorenni incaricava il competente servizio sociale di vigilare sulle condizioni di accudimento di ***. Il servizio sociale invitava i genitori a rivolgersi all'ambulatorio di neuropsichiatria infantile onde indagare sull'origine della sofferenza del bambino, ma nel frattempo il (padre della minore) veniva posto agli arresti domiciliari per un furto. La cosa creava ulteriore tensione in famiglia tanto che il *** in data 23 dicembre 2009, verosimilmente contrariato dalla

decisione (della convivente) di lasciarlo reagiva aggredendola fisicamente e verbalmente, tanto da determinare il ricovero in pronto soccorso dove alla donna veniva refertato un trauma cranico minore con contusione regione parietale sinistra e lieve cervicgia post-trauma.

Dall'audizione del minore *** effettuata in data 9 giugno 2010, appariva confermato il disagio familiare: Il minore riferiva dell'elevata conflittualità tra il *** e la *** e asseriva che il "papà" appunto il *** si accordava con un suo conoscente un certo *** per commettere furti (così dimostrando di essere al corrente dei comportamenti illeciti del compagno di sua madre).

Pertanto, in data 18 giugno 2010 il *** e la *** venivano invitati da questo tribunale ad astenersi da condotte pregiudizievoli verso il figlio, pena comminatoria di provvedimenti più incisivi sulla responsabilità genitoriale.

Nel febbraio 2011 *** dava alla luce *** figlia anche del (convivente).

Complici il permanere delle difficoltà relazionali e comportamentali del minore *** a scuola e a casa, l'emergere di un comportamento autolesionistico dello stesso e di una relazione disfunzionale tra il minore e il *** che lo stuzzicava continuamente, alla presenza degli operatori sociali, fino a farlo piangere, nonché l'inadeguatezza dei modelli educativi espressi dalla coppia, all'inizio dell'estate del 2011 il servizio sociale disponeva l'inserimento diurno (del minore) presso la casa famiglia ***.

In struttura *** trovava finalmente "Un ambiente strutturato con regole chiare e definite e modelli genitoriali che si discostavano molto dalla loro idea di genitorialità, tendente all'autoritarismo del *** e alla difficoltà di favorire nel figlio il processo di autonomia nella ***" (così la relazione del servizio sociale del 14 ottobre 2011). La coppia genitoriale, lungi dal collaborare, mette in atto comportamenti oppositivi e di rifiuto, contestando i modelli educativi proposti in struttura.

In data 25 maggio 2012 il servizio sociale comunicava che in seguito a una violenta lite (la madre) e i suoi due figli venivano temporaneamente accolti presso una struttura del ***. Era stato proprio il piccolo *** a uscire di casa e a chiedere l'aiuto degli assistenti sociali perché il ***, al momento agli arresti domiciliari per aver commesso un reato, stava violentemente picchiando la madre, poi infatti costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dove le veniva riscontrato trauma contusivo all'emibacino, alla gamba sinistra e al ginocchio sinistro giudicato guaribile in giorni 10.

In seguito a tale occorso, il tribunale confermava. Il collocamento di entrambi i fratelli in struttura, autorizzando (la madre) a seguirli. Al contempo il *** subiva un aggravamento della misura cautelare finendo in carcere. Sentito dal giudice delegato il minore *** raccontava la dinamica dell'aggressione, riferendo che il ***, dopo aver rotto varie suppellettili in casa, aveva colpito sua madre con un cellulare.

Dall'osservazione effettuata presso la struttura dove erano stati collocati i minori e la madre, emergeva che: all'arrivo in struttura i minori apparivano in condizioni igieniche precarie, *** presentava irritazione nella zona inguinale derivante da scarsa frequenza nel cambio del pannolino e accusava un ritardo nello sviluppo del linguaggio, *** era un bambino multiproblematico, non aveva ancora raggiunto il controllo sfinterico ed era innaturalmente adultizzato e accidentato verso la geni-

trice, verso cui avrebbe maturato anche un senso di colpa. Lui e sua sorella, benché inappetenti, non venivano sufficientemente invogliati a mangiare dalla madre. Quest'ultima aveva scarsa pazienza e affettività, appariva insofferente alla vita di comunità, assumendo atteggiamenti sterilmente rivendicativi. Ed entrando spesso in conflitto con operatori e altri ospiti. Teneva a manipolare i figli e a strumentalizzare i bisogni per esigenze sue personali e di svago, a perdere il controllo di sé e avere scatti d'ira, infine, a minimizzare gli eventi che avevano determinato la sua condizione in atto, manifestando l'intenzione di voler ritornare con *** nonostante i maltrattamenti da lui ricevuti.

La madre, sempre più insofferente alla struttura, chiedeva di poter rientrare a casa portando con sé almeno (la figlia). Il tribunale, tenuto anche conto del perdurare della detenzione del padre, per non recidere la relazione madre figlia, data anche la tenerissima età della bambina, autorizzava il ritorno della (madre) a casa con *** confidando nell'efficacia delle misure di sostegno genitoriale cui già il servizio sociale era stato delegato.

La struttura ospitante, nel frattempo iniziava a lavorare sul minore ***, apparso particolarmente sofferente. Il bambino era molto agitato, vedeva negli altri un pericolo e non riusciva a esprimere liberamente le proprie emozioni. Gli operatori della struttura lo aiutavano nel rafforzamento della sua autostima e a tirare fuori i ricordi della sua precedente convivenza con la madre e il ***, come per esempio l'aver assistito a frequenti litigi, ma anche a rapporti sessuali tra i due, ricordi che si rivelavano dunque spiacevoli e imbarazzanti. La madre si mostrava non collaborativa, diradava le sue visite al figlio in struttura da due a una alla settimana e contrariata dall'invito degli operatori a non presentarsi in compagnia di estranei che creavano turbamento nel bambino (preoccupato anche della gelosia del ***) reagiva in modo ritorsivo verso il figlio, limitando anche l'orario delle visite.

In occasione del festeggiamento del compleanno di ***, avvenuto in struttura il *** 2012, la madre si presentava in compagnia (della figlia), di una vicina di casa e del loro conoscente ***. Tutti e quattro erano maleodoranti e ciò creava imbarazzo (nel figlio) di fronte ai suoi compagni di scuola. La piccola *** appariva denutrita, sporca e apatica, alla continua ricerca degli abbracci e del calore delle educatrici, (che già aveva conosciuto durante il suo pregresso inserimento nella stessa struttura con madre e fratello). La bambina nell'occasione “mangiava ogni cosa insaziabilmente” (così la relazione della casa famiglia ***, datata 4 gennaio 2013 in atti).

La scarcerazione del *** avvenuta nel gennaio 2013, era stata vissuta molto male da ***, evidentemente timoroso delle intemperanze dell'uomo. In occasione dell'incontro, avvenuto in struttura, l'atteggiamento del *** era stato severo e per nulla empatico, determinando in *** grande sofferenza e il bisogno di continue rassicurazioni anche in piena notte da parte degli operatori della struttura. Inoltre *** lamentava di aver “trovato in casa una catastrofe tutto distrutto e in disordine” e che (la convivente) avesse ivi “ospitato persone che adesso devono sparire” (così la relazione citata del servizio sociale).

I genitori rifiutavano di riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità e dunque apparivano sempre più indisponibili a un cambiamento.

Dalla relazione della casa famiglia che ospitava ***, datata 5 febbraio 2013, trasferiva un atteggiamento dei genitori assolutamente disfunzionale durante gli incontri (***) veniva istigato a non interagire con gli altri ospiti) nonché non collaborativo, oppositivo e screditante nei confronti degli operatori della struttura (con invito da parte del *** a tenere un diario dove avrebbe dovuto annotare cosa mangiava, chi lo trattava male e chi lo rimproverava).

La condizione di sofferenza di *** veniva confermata anche dalla valutazione diagnostica svolta dalla ASP di *** che in data 15 febbraio 2013 evidenziava come il minore, disorientato e preoccupato per la madre, non avesse ancora raggiunto il controllo sfinterico indice evidente di regressività nel comportamento.

Pertanto, con decreto del 28 febbraio 2013, veniva nuovamente invitata la coppia a collaborare con il servizio sociale, sottoponendosi a percorsi di recupero delle competenze genitoriali, mediazione e psicoterapia. Sulla scorta di tale statuizione, in data 26 giugno 2013, il servizio sociale di *** rappresentava che si era proceduto a una presa in carico complessiva della famiglia e che la coppia genitoriale, nonostante piccoli progressi, appariva ancora lontana “Dall’aver acquisito le competenze genitoriali utili a una gestione autonoma delle esigenze di ***”.

Il servizio sociale, relazionando in data 27 settembre 2013 proponeva per ***, ormai sempre più insofferente al vincolo di comunità e desideroso di rientrare in famiglia, il cambio di struttura e di regime da residenziale a semi residenziale. Al contempo evidenziava che *** era divenuta particolarmente aggressiva anche all’asilo. Ricalcando in sostanza un modello comportamentale, evidentemente appreso tra le mura domestiche. La bambina, inoltre, nonostante l’assenza di impegni lavorativi dei genitori veniva inspiegabilmente accompagnata a scuola da una vicina di casa.

Sia nell’estate del 2014 che in quella del 2015, *** veniva autorizzato a rientrare a casa per una parte delle vacanze estive. Dalla relazione del servizio sociale dell’8 settembre 2015 emergeva che nonostante si registrassero leggeri progressi, il rapporto in seno alla coppia genitoriale fosse ancora conflittuale e *** persisteva nel suo comportamento interattivo, tanto da dover essere avviata a una valutazione psicodiagnostica. Il servizio sociale predisponendo un servizio di assistenza domiciliare a favore dei genitori.

Dopo un periodo di apparente tranquillità, incappato nuovamente il *** negli arresti domiciliari, la situazione peggiorava di nuovo (così la relazione del servizio sociale datata 4 aprile 2017). Probabilmente complice la situazione di difficoltà e tensione familiare, sia *** che *** avevano ricominciato a porre in essere comportamenti disturbanti e disfunzionali (entrambi non rispettando le regole, anche a scuola, ***, assumendo un atteggiamento ossessivo verso la sfera sessuale. *** era stata avviata a un percorso di psicomotricità presso l’AIAS, tuttavia arbitrariamente interrotto dalla madre causa presunti impegni lavorativi che le avrebbero impedito di accompagnarla, come dalla stessa segnalato al giudice delegato nel corso dell’audizione del 24 maggio 2017. Durante tale audizione si apprendeva altresì che nel frattempo (il convivente) era stato nuovamente arrestato e condotto alla casa circondariale di *** per espriare una pena detentiva definitiva.

Dopo l’arresto del ***, le cose in famiglia, anziché migliorare, erano precipitate, non riusciva più la madre a gestire i suoi figli, divenuti ancora più oppositivi e aggressivi, e quindi in data 5 luglio 2017 il servizio sociale provvedeva autonomamente

a un inserimento in struttura di *** (anche su accorata richiesta del minore, che aveva chiesto di essere allontanato da sua madre, e con il consenso di quest'ultima, a sua volta apparsa estremamente stanca e provata), inserimento poi ratificato da questo ufficio con il decreto del 13 luglio 2017.

Il 29 agosto del 2017 (la madre) si presentava spontaneamente al giudice delegato e chiedeva l'inserimento in struttura anche della figlia, poiché, a suo dire, aveva trovato un lavoro che, impegnandola tutta la giornata, le impediva di poterle badare. Nell'occasione (la bambina), ascoltata dal giudice delegato, dichiarava di non voler avere più rapporti con il padre e di stare bene da quando lui era stato arrestato.

Dunque, con decreto del successivo 31 agosto, il tribunale accoglieva la richiesta e disponeva l'inserimento di *** in una struttura. L'inserimento veniva però convertito in semiresidenzialità con decreto del 2 novembre 2017, dato lo sfumare dell'opportunità lavorativa della madre e la necessità di mantenere un regime di stretta vigilanza allo scopo di consentire la prosecuzione dei trattamenti di logopedia e psicomotricità in favore della piccola, apparsa sempre più iperattiva e refrattaria alle regole, trattamenti che la madre non era in grado di far seguire con la necessaria assiduità.

In data 11 gennaio 2018 il servizio sociale di *** comunicava di aver provveduto ancora una volta a modificare il regime di inserimento in struttura di *** da semiresidenziale a residenziale, scelta condivisa con la madre, data la sua difficoltà (poiché impegnata come badante durante le ore notturne) di tenerla con sé anche la notte e dal momento che spesso la bambina veniva già lasciata la notte a dormire presso la comunità. (...)

Comparsa innanzi al giudice delegato il 14 maggio 2018 (la madre) chiedeva che (la bambina) potesse rimanere in struttura almeno fino all'uscita dal carcere del suo compagno prevista per il marzo 2023, al contempo manifestando contrarietà a un affidamento eterofamiliare della bambina.

Nei confronti di *** traspariva un evidente disinteresse, se è vero, come emergeva dalla relazione del servizio sociale di *** datata 24 maggio 2018, che alle richieste (del figlio) di rientrare a casa per trascorrere un periodo di vacanza con la madre, questa accettava di tenerlo con sé soltanto in tre o quattro occasioni per qualche giorno durante l'anno. Si tentava anche la via dell'affidamento familiare di ***, tuttavia invano data la difficoltà a trovare coppie disponibili o il non gradimento degli abbinamenti proposti da parte del minore.

Il *** ascoltato presso la casa circondariale di *** dove era detenuto per reati contro il patrimonio e la persona, si dichiarava disponibile ad accettare un affidamento ad altra famiglia di sua figlia.

Data l'assoluta mancanza di prospettive di un rientro a casa (della bambina) e l'ormai risalenza temporale del suo collocamento in struttura, il tribunale, in data 5 luglio 2018, la affidava a due coniugi che, tra le coppie che avevano fatto domanda di adozione a questo tribunale, si erano dichiarati disponibili a prenderla in affido. Onde favorire l'inserimento in tale nuova famiglia si sospendevano i rapporti madre e figlia.

Dopo un periodo iniziale di scontata difficoltà di inserimento, dovuta evidentemente al cambiamento e alla sofferenza accumulata nel corso degli anni, la bambina a poco a poco si tranquillizzava e si legava sempre di più ai suoi affidatari.

La coppia si dimostrava molto accogliente, collaborativa con gli operatori sociali, impegnata per assicurare la riuscita dell'affidamento e attiva nell'attrezzarsi per fronteggiare eventuali difficoltà. Si rivolgeva anche autonomamente, a proprie spese, a un centro privato di ***, per far riprendere a *** tutti i percorsi riabilitativi con indubbi benefici sul suo benessere psicofisico.

*** finiva invece per essere praticamente condannato a rimanere in struttura dal disinteresse e dall'inerzia della madre e del suo compagno. Ciò aumentava il suo malessere, la sua ansia e le sue difficoltà nelle relazioni interpersonali, nonostante gli sforzi degli operatori della struttura per rasserenarlo e rassicurarlo.

Dopo la fase iniziale, (la bambina) rasserenatasi anche grazie alla pazienza e all'atteggiamento accogliente e comprensivo della coppia affidataria, manifestava il desiderio di ricominciare a incontrare la madre. Quindi, sentiti anche i servizi sociali, si autorizzavano incontri protetti madre-figlia e anche tra la bambina e suo fratello. La coppia affidataria, residente a ***, si rendeva disponibile ad accompagnare *** agli incontri a ***, dove abitava la madre e a ***, sede della struttura che ospitava il fratello (...).

In data 24 agosto 2020 la piccola ***, sollecitata sulla prospettiva della sua possibile adozione, si mostrava favorevole all'idea a patto di rimanere nella famiglia affidataria e di non perdere i contatti con la madre.

In assenza di una seria presa di coscienza da parte dei genitori, il tribunale, con decreto dell'11 dicembre 2020 confermava l'affidamento di *** alla coppia affidataria, rigettava la richiesta della madre volta alla ripresa degli incontri con la figlia di persona (che in quel momento erano ripresi in modalità da remoto) e rimetteva al pubblico ministero minorile per la valutazione sull'apertura di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità ex art. 9 con legge n. 184 del 1983, che infatti veniva richiesta con ricorso depositato il 23 marzo 2020.

Nemmeno l'apertura del procedimento produce un miglioramento della situazione familiare, mentre la minore, nel contesto familiare degli affidatari, si rasserenava e aveva la possibilità di sperimentare sempre nuove esperienze, migliorando la sua autostima con benefici effetti anche sul suo comportamento e sulle sue modalità relazionali con i terzi. Inoltre, la coppia affidataria si mostrava anche molto accogliente nei confronti del fratello (della bambina), favorendo gli incontri tra di loro.

Sussistono dunque senza dubbio le condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Il dettagliato racconto del travaglio esistenziale fin qui tratteggiato, vissuto in famiglia con i genitori di *** (ed anche dal fratello ***), dimostra la persistente irreversibile incapacità della coppia genitoriale nonostante l'aiuto nel tempo offertole dai servizi sociali, di raggiungere uno standard di sufficienza e adeguatezza nelle proprie competenze genitoriali ed elaborare un progetto di vita nell'interesse (della figlia).

Il contesto familiare dove entrambi i fratelli sono vissuti sin da piccoli, è stato sempre degradato e disfunzionale. Sempre molto elevata è stata la conflittualità in seno alla coppia. Il primo, gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, come detto tuttora in carcere, ha reiteratamente maltrattato la sua compagna, costringendo (la figlia) ad assistere a ripetuti episodi di violenza domestica.

Sollecitati più volte a collaborare con il servizio sociale, i genitori si sono dimostrati oppositivi, hanno delegittimato gli assistenti sociali e quando ne hanno seguito le indicazioni lo hanno fatto in modo discontinuo e in ogni caso, strumentale al differimento dell'adozione delle dovute misure a tutela dei minori.

A causa di tale incapacità genitoriale, entrambi i minori sono finiti in struttura ove hanno finito per trascorrere una parte consistente della loro vita. *** si trova tuttora in comunità, quindi in una condizione di grave deprivazione di affetto familiare ormai cronicizzatasi. La coppia *** si è dimostrata incapace di creare le condizioni per un rientro del minore a casa, peraltro neppure reclamato dalla madre. L'età non più giovanissima di *** gli ha impedito di essere preso in affidamento per le difficoltà di reperire coppie a ciò disponibili così privandolo definitivamente dell'opportunità di vivere in una famiglia.

La storia di ***, fortemente significativa delle modalità relazionali disfunzionali della coppia, costituisce utile parametro di valutazione anche per la situazione (della sorella). *** è stato praticamente dimenticato in struttura per anni. La madre, probabilmente complice anche l'assenza di un concreto pericolo che (il figlio) venisse affidato a una famiglia, non ne ha mai reclamato il ritorno a casa. Il raggiungimento dell'età adolescenziale del ragazzo ha poi impedito di reperire per lui una coppia genitoriale affidataria, finendo per aggravare il suo stato di prostrazione e di sofferenza.

Dunque, il destino di *** sarebbe stato uguale a quello del fratello se questo tribunale non avesse per tempo disposto il suo affidamento eterofamiliare in modo da interrompere la spirale in cui, al pari (del fratello), anch'essa era caduta. *** nella sua sin qui breve esistenza ha alternato periodi di inserimento in struttura, anche lunghi, a illusori e temporanei rientri presso l'abitazione familiare, situazione che da un lato ha determinato confusione e disorientamento nella minore, dall'altro l'ha privata del suo diritto a vivere con dignità in un sano contesto familiare, almeno fino a quando il tribunale non interrompeva tale circolo vizioso e lo affidava a una famiglia sottraendola definitivamente al destino del contesto comunitario.

Peraltro, i ripetuti inserimenti nel tempo della minore in struttura, anche in regime di semi residenzialità, invero necessari per sottrarla a un contesto familiare gravemente disfunzionale, sono stati effettuati su sollecitazione o comunque sempre con l'avvallo della madre che adduceva a tale scopo presunti impegni lavorativi ostativi all'assorbimento dei propri oneri accuditivi, impegni al dunque sempre rivelatisi insussistenti. (...)

L'incapacità di comprendere quanta sofferenza possa produrre in una minore dell'età di *** la prospettiva di vivere cinque anni della propria vita in una struttura, lontana dagli affetti di una famiglia in assenza di tempi certi di un ritorno a casa una volta scarcerato il padre, appare sintomatico dell'incapacità di elaborare un valido progetto di vita nell'interesse della prole ed è di per sé già fortemente indicativo della sussistenza della condizione di abbandono, poiché, come evidenziato da Cassazione, sez. I, ordinanza n. 16357 del 21 giugno 2018 "Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine, non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali (che però, nel caso di specie, sia detto per inciso, è mancato) permanga tuttavia la sua incapacità a elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'a-

deguato recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze dei minori di poter conseguire un'equilibrata crescita psicofisica". (...)

Troppo tempo entrambi i minori hanno trascorso in comunità senza che i genitori prendessero coscienza delle loro reali necessità. La coppia genitoriale è apparsa troppo concentrata sulle proprie esigenze, la loro relazione con (la figlia) è apparsa del tutto disfunzionale. La bambina si è mostrata adultizzata ed ha sofferto di un forte senso di colpa per la solitudine della madre, pur essendo stata essa stessa costretta per lunghi tratti della sua esistenza tra le mura di una struttura e avendo dovuto fare a meno del calore di una famiglia (...).

La difesa dei genitori si oppone alla dichiarazione di adottabilità richiamando Cassazione, n. 1476 del 2021, laddove si afferma che essa "deve considerarsi quale misura eccezionale cui è possibile non già per consentir (e al minore) di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l'affidamento familiare di carattere temporaneo, al fine della tutela del superiore interesse del figlio".

A ben vedere, le risultanze istruttorie dimostrano che la presente decisione viene assunta proprio all'esito di un'attenta e approfondita valutazione effettuata secondo i dettami della pronuncia della Corte di cassazione richiamata dalla difesa, assumendo, bensì i caratteri dell'*extrema ratio*, come caldeggiato dalla Corte di cassazione, poiché viene disposta all'esito di innumerevoli interventi di sostegno e di aiuto offerti alla famiglia di origine, rivelatisi però del tutto inidonei a ricreare le condizioni per un ritorno della bambina in famiglia.

Ciò è testimoniato in modo lampante dal tempo impiegato per pervenire all'odierna pronuncia, dal momento che la pregressa procedura *de potestate* si è aperta nel lontano 2009, e che ***, dopo aver sperimentato diversi ricoveri in struttura, vive ininterrottamente lontano dalla sua famiglia dal 2018, senza che la coppia genitoriale sia stata veramente capace di elaborare un progetto di vita informato al cambiamento e in grado di far ipotizzare una seria prospettiva di ricongiungimento familiare.

Del resto sui tempi di recupero della coppia genitoriale l'art. 15 co.1 lett.c) della legge n.184 del 1983, come modificata dall'art. 100 co.1 lett.1) del D. Lgs. n.154 del 2013, ha posto un punto fermo condizionando la dichiarazione di adottabilità ad una "provata ... irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole".

Ora non può dirsi che un arco temporale che ha coperto l'intera vita sin qui vissuta dalla bambina, scandito da innumerevoli vani interventi da parte dei servizi sociali, non risponda al concetto di tempo ragionevole ai sensi della disposizione richiamata. Vero è che per un minore il fattore tempo è fondamentale, quello trascorso in condizioni di deprivazione affettiva e sociale all'interno del proprio nucleo familiare disfunzionale è inversamente proporzionale a quello necessario per recuperare uno stato di benessere psicofisico e raggiungere un'accettabile grado di serenità.

I genitori non sono stati in grado di rispondere ai bisogni di crescita di entrambi i figli, non ne hanno curato la salute, li hanno esposti all'incuria morale e materiale, li

hanno costretti a vivere ripetutamente l'esperienza abbandonica dell'istituzionalizzazione a condurre un'esistenza disordinata e socialmente insoddisfacente e ad assistere a scene di violenza familiari.

L'allontanamento prima e la dichiarazione di adottabilità oggi dipendono solo dai problemi economici e abitativi della coppia? Qui non è in gioco semplicemente una condizione di disagio economico, ma una situazione di deprivazione educativa, affettiva e di rapporti sociali tale da creare emarginazione e compromettere il diritto alla crescita e a una sana vita di relazione della bambina.

D'altro canto, è assolutamente opportuno che *** da un lato resti nell'ambito familiare dove è stata accolta negli ultimi tre anni e dove sta ritrovando serenità e dall'altro conservi i rapporti con sua madre, avendo infatti prestato il suo consenso all'adozione a tale condizione.

Dal canto loro, i servizi sociali si esprimevano a favore del mantenimento di tali rapporti con le modalità già sperimentate. A questo proposito si veda l'audizione in data 27 aprile 2021 in cui la psicologa del servizio sociale di *** dichiarava che "Gli incontri, mediati da entrambi i servizi (ndr. quello di *** e quello di ***) risultano positivi per la bambina che in questo modo non ha più manifestato comportamenti di evitamento (nei confronti della madre); che "la bambina è più tranquilla e la madre, che ora si collega al servizio sociale è stata maggiormente contenuta", che la bambina "nella famiglia affidataria sta benissimo" "ha un dialogo aperto e ricco con entrambi gli affidatari", "si affida totalmente a loro", "va volentieri in braccio all'affidataria e si lascia abbracciare, mentre con la madre si controlla ed ha difficoltà ad aprirsi con lei e a riferirle delle sue attività, di come trascorre il tempo perché teme che la madre possa criticare l'operato degli affidatari, come avvenne in passato, quando gli incontri non erano mediati dai servizi"; che (la bambina) era ben contenta di aver trovato una famiglia affidataria, ma appariva desiderosa di mantenere la relazione affettiva con la madre; e infine che il senso di colpa della bambina andava gradualmente disinnescato attraverso una gestione equilibrata degli incontri e una loro calendarizzazione calibrata sui bisogni della bambina e quindi imposta dall'esterno e mediata dai servizi sociali.

Dunque, appare opportuno fermo l'affidamento eterofamiliare già disposto, autorizzare (la bambina) a mantenere i rapporti con sua madre, come finora mediato dai servizi sociali. Ciò tenuto conto di quanto segnalato dai servizi sociali e allo scopo di assecondare un desiderio della minore, apparsa capace di poter valutare autonomamente le conseguenze delle sue scelte e quindi di essere in grado di modificarle, ove non le ritenga più funzionali al suo interesse. Del resto anche gli affidatari, sempre disponibili in passato ad accompagnare (la bambina) agli incontri con la madre, in occasione della loro audizione avvenuta in data 27 aprile 2021 hanno evidenziato come la minore necessiti "di essere rassicurata circa lo stato di salute e di benessere della madre".

L'esigenza di mantenimento di tali rapporti non esclude però, a parere del Collegio, la necessità di accogliere il ricorso del pubblico ministero minorile, e dichiarare l'adottabilità ai sensi degli art. 8 e ss. della legge n. 184 del 1983 come propeedeutica all'adozione piena ex art. 25.

Infatti, il percorso alternativo l'affidamento *sine die*, con o senza il corollario finale dell'adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d) della stessa legge citata,

certamente compatibile con il mantenimento dei rapporti madre-figlia auspicato dal pubblico ministero minorile, dalle parti e dai servizi sociali, non sarebbe rispettoso della legge e non garantirebbe a sufficienza le reali esigenze (della bambina).

Nel caso di specie, infatti, sotto il profilo più prettamente giuridico non possono trovare applicazione né l'affidamento familiare, seppur *sine die*, poiché operante in presenza del presupposto del generico pregiudizio degli interessi del minore valutabile ai sensi dell'art. 333 c.c., né l'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) poiché operante in presenza del presupposto della *constatata impossibilità di affidamento preadottivo*, dunque, entrambi giuridicamente incompatibili con l'accertato stato di abbandono.

In ogni caso, anche volendo soprassedere agli ostacoli di natura giuridica sopra evidenziati, scegliere la via dell'adozione in casi particolari significa non valorizzare appieno il principio della necessità di salvaguardare "i migliori interessi" (*best interests*) del minore, principio ormai riconosciuto a livello sovranazionale e nazionale (...).

Permesso ciò, in assenza di una benché minima possibilità di rientro nel proprio contesto familiare biologico, è necessario soddisfare l'interesse (della bambina) a ottenere un pieno riconoscimento anche giuridico del legame che dal punto di vista sociale già la unisce ai suoi affidatari, con i quali convive e dai quali è ottimamente accudita e assistita da ben tre anni, legame che è divenuto parte integrante della sua identità. Ciò allo scopo di assicurare piena tutela i beni interessi di sua pertinenza all'interno del contesto familiare, come prescritto dallo statuto giuridico del minore (mantenimento, istruzione, educazione, tutela del suo benessere psico-fisico, dei suoi interessi patrimoniali e diritti ereditari).

In tale ottica, i diritti dei genitori e degli affidatari recedono a fronte dell'unico interesse da valorizzare appieno, che è quello della bambina, a che ai secondi siano riconosciute le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale e a vedersi non discriminata rispetto a coloro che, in situazioni analoghe e cioè di conclamato abbandono, vengono adottati ai sensi dell'art. 25 della legge n. 184 del 1983.

Nemmeno il possibile ricorso all'adozione in casi particolari di cui è all'art. 44, comma 1 lettera d) citato, ove succedanea alla all'affidamento familiare, apparirebbe confacente ai parametri imposti dai principi costituzionali e sovranazionali rammentati e quindi rispondente al reale interesse (della bambina).

Infatti, pur essendo anche tale tipo di adozione, idonea a costituire rapporti di parentela con gli adottanti, essa non consente però di stabilire vincoli di parentela tra l'adottato e i parenti degli adottanti, cioè coloro che appaiono socialmente, e che lui stesso percepisce, come i propri nonni, zio, cugini, con inevitabili conseguenze anche dal punto di vista ereditario.

Pertanto, configurando la scelta dell'adozione in casi particolari, un *minus* rispetto alla cosiddetta adozione piena, applicarla nel caso di specie significherebbe da un lato esercitare un'indebita forzatura, poiché in assenza dei presupposti di legge, essendo qui provata come si è detto una condizione di abbandono, e dall'altro limitare in modo del tutto gratuito e arbitrario i diritti (della bambina), frustrandone la legittima aspirazione a essere riconosciuta quale figlia a tutti gli effetti delle persone che la adotteranno.

Premesso ciò, a parere di quest'ufficio, non può ostare alla dichiarazione di adottabilità la disposizione di cui all'art. 27, comma 3 della legge 184 del 1983 laddove stabilisce che "con l'adozione (*piena*) ci sono i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i diritti matrimoniali" ponendosi apparentemente in contrasto con il desiderio della minore di continuare a mantenere i rapporti con sua madre. Infatti, è evidente che la disposizione in parola non può che riferirsi ai rapporti giuridici e non a quelli personali, essendo tale esegesi coerente sia con *la ratio* della norma (laddove si salvano i divieti matrimoniali che rientrano appunto tra i rapporti giuridici), sia con un approccio interpretativo evolutivo, costituzionalmente orientato, atteso che il divieto di rapporti personali nell'attuale epoca dominata dai *social* appare di impossibile applicazione pratica. Ne consegue che i rapporti personali tra l'adottata e i suoi genitori biologici non possono essere impediti nemmeno dopo l'emissione della sentenza di adozione.

Pertanto, premesso che va concessa l'autorizzazione al mantenimento dei rapporti madre figlia, si ritiene che tale statuizione possa rendersi anche nel corpo di questa sentenza, come si evince dall'art. 10 della legge n. 184 del 1983 che consente al tribunale in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo di adottare ogni opportuno provvedimento nell'interesse del minore.

In conclusione, premesso quanto precede, sussistendo una condizione di abbandono irreversibile e non risultando parenti che abbiano avuto rapporti significativi con la minore idonei e disponibili a prendersene cura, va dichiarata all'adottabilità di *** e va al contempo la stessa autorizzata a mantenere con sua madre rapporti mediati dai servizi sociali, cioè secondo una modalità finora già sperimentata e apparsa funzionale alle sue esigenze.

Visti gli artt. 10, comma 3 e 5, nonché 15 e ss. della legge n. 184 del 1983.

PQM

Dichiara lo stato di adottabilità della minore *** come sopra generalizzata

Autorizza la minore *** a mantenere i rapporti con sua madre come mediati dai servizi sociali, la determinazione delle cui modalità anche temporali è rimessa d'intesa ai servizi sociali di ***, luogo di residenza della madre, e ***, luogo di residenza della minore, ricalcandone nei limiti del possibile, modi e frequenza finora già sperimentati e salvo eventuali successive statuizioni di questo tribunale

(...)

Così deciso in Potenza il 16 settembre 2021

Il giudice estensore
Dott. Giuseppe Santomassimo

Il presidente
Dott.ssa Valeria Montaruli

TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE
E VALLE D'AOSTA
Torino - C.so Unione Sovietica n. 325

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il tribunale, riunito in camera di consiglio in data 23 febbraio 2021 nelle persone di
Dott. Isabella Tedone Presidente est.
Dott. Giulia Previtera Giudice
Dott. Mirella Turello Giudice onorario
Dott. Stefano Bugiani Giudice onorario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore:
lette le conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero: *insiste nel ricorso*

curatore speciale: *dichiarare lo stato di adottabilità del minore e disporre il suo inserimento in famiglia avente i requisiti per la sua adozione, con mantenimento dei rapporti con i nuclei affidatari che negli anni si sono occupati di lui, confermando l'interruzione di ogni rapporto col padre e mantenendo la sospensione dei rapporti con la madre, con facoltà per gli operatori di prevedere in futuro, ove si rendesse necessario per un adeguato sviluppo del minore, la possibilità di ripresa di contatti diradati con la madre*

difensore del padre: *non formalizza conclusioni non avendo potuto interloquire col padre – non presente all'appuntamento fissato dal difensore né all'udienza –*

difensore della madre: *in via principale, non luogo a provvedere sull'adottabilità, con affidamento eterofamiliare del minore, prosecuzione delle prese in carico per la diade e ripresa dei rapporti madre-figlio secondo modalità definite dai servizi; in via su-*

bordinata e per la denegata ipotesi di dichiarazione dello stato di adottabilità, prevedere il mantenimento della relazione madre/minore, con le modalità più tutelanti a salvaguardia della salute psicofisica del minore

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A gennaio 2020 il PM ha chiesto nuovamente l'apertura di una procedura per la verifica dello stato di abbandono del minore, che ha ormai compiuto 10 anni (la prima procedura di adottabilità si era conclusa nel 2015, quando il bambino aveva solo 4 anni); ciò allegando la totale assenza del padre, già dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, nonché le gravi e persistenti inadeguatezze della madre (invischiata da anni in una relazione disfunzionale e attinta nell'autunno 2019 da una misura cautelare per fatti commessi contro i familiari del compagno, già autore di violenza nei suoi confronti alla presenza del figlio).

Per una migliore ricostruzione della complessa storia di vita di *** si riporta brevemente quanto evidenziato in sede di apertura del procedimento.

Invero, *** è già stato interessato negli anni da svariati altri procedimenti e in particolare:

- una prima procedura di volontaria giurisdizione (n. VG) nell'ambito della quale il bambino, a fronte della segnalazione dell'abbandono materno e del disinteresse paterno, è stato prima collocato in via provvisoria in famiglia affidataria e successivamente, a conclusione della procedura, presso il padre;
- una seconda procedura di adottabilità (n. ***) nell'ambito della quale, a causa delle inadeguatezze del padre (assolutamente delegante nella cura del bambino) e della persistente precarietà esistenziale della madre, il minore, in sede di apertura della procedura, è stato nuovamente collocato in affido presso la stessa famiglia affidataria che lo aveva accolto nel 2013; all'esito del duplice accertamento peritale espletato (psicologico prima e successivamente anche psichiatrico), il TM ha disposto: 1) non luogo a provvedere in ordine allo stato di abbandono del minore (essendo stato valutato in sede peritale che la madre del minore, pur a fronte di rilevanti fragilità, non fosse del tutto incapace sotto il profilo genitoriale); 2) la decadenza del padre (progressivamente scomparso dalla vita del figlio e dalla procedura) dalla responsabilità genitoriale; 3) il collocamento del minore presso la madre, con attivazione di un massiccio progetto di sostegno da parte di SS, Npi e Serd; 4) la possibilità di incontri tra minore e padre; 5) l'apertura di un fascicolo di volontaria giurisdizione per il monitoraggio del nucleo;
- nella conseguente terza procedura di volontaria giurisdizione (n. VG), il minore è stato inizialmente collocato dal SS presso gli ex affidatari a causa dei maltrattamenti del compagno della madre in danno della donna, agiti, come detto, alla presenza dello stesso ***. Successivamente, nel corso di questa terza procedura, il minore è stato inserito con la madre in comunità educativa e infine, in conseguenza del fallimento del percorso comunitario e della persistente inadeguatezza degli agiti materni, è stato collocato presso una famiglia affidataria “di lungo periodo”, dove si trova ancora oggi.

In questo contesto il PM di sede, vista la misura cautelare emessa nei confronti della signora ***, in circostanze che hanno fatto emergere che la stessa, differente-

mente da quanto riportato a tutti gli operatori dei servizi, continuava a intrattenere rapporti con il compagno (o forse non li aveva negli anni mai realmente interrotti), ha chiesto, come detto, nuovamente la verifica dello stato di abbandono e il collegio, in sede di apertura, ha confermato il collocamento di *** e le prese in carico sociali e psicologiche già attive sul nucleo, chiedendo inoltre ai servizi un approfondimento nell'attualità sulle capacità materne, sul collocamento del bambino e sulla rescindibilità del legame con la madre e gli affidatari.

Il padre non è comparso all'udienza fissata per la sua audizione, nonostante abbia avuto un contatto per le vie brevi con il difensore d'ufficio assegnatogli dal tribunale e fosse quindi a conoscenza della procedura.

A ogni modo, come detto, l'uomo è già stato da tempo dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e non ha da anni alcun rapporto con il figlio.

La madre è invece comparsa all'udienza del 24 febbraio 2020 e in quella sede ha confermato il forte legame con il compagno (per chiarezza si precisa che trattasi sempre dello stesso uomo che l'aveva maltrattata alla presenza del figlio e i cui congiunti sono stati aggrediti dalla sig. ***) e la sua incapacità di modificare o interrompere alcune dinamiche disfunzionali della loro relazione. È stato confermato dall'audizione come la donna sia in effetti dotata di buone risorse, ma ancora del tutto inconsapevole delle reali problematiche della sua relazione sentimentale e soprattutto delle loro ricadute su ***, che non è parso comunque al centro dei suoi progetti per il futuro (la sig. *** è sembrata in buona sostanza immaginarsi, quale misura a tutela del figlio, la prosecuzione "sine die" dell'affido in corso, nonostante l'apertura di una nuova procedura di adottabilità e la più che concreta possibilità di diverse e più stabili definizioni nell'interesse del bambino).

La valutazione della Npi ha fatto emergere in particolare come la madre di *** non sia in alcun modo in grado di comprendere, nonostante tutto il tempo passato e i vari percorsi di sostegno attivati, quanto la violenza assistita abbia segnato la crescita del figlio: addirittura, la signora non pare in grado di spiegarsi come mai il bambino abbia paura del suo compagno "non avendogli mai parlato male di lui", apparentemente non ricordando che il figlio, quando aveva pochi anni, aveva dovuto chiamare da solo gli ex affidatari affinché le FFOO intervenissero a proteggere sua madre dall'uomo che la stava picchiando davanti ai suoi occhi.

La Npi ha evidenziato come il danno riportato da *** a causa della violenza assistita sia stato negli anni sempre minimizzato e non compreso dalla madre, con la conseguenza che la signora non si è mai riconosciuta alcuna responsabilità e non è stata in grado di attivare comportamenti riparatori verso il figlio; il che è tanto più sorprendente ove si consideri che la donna ha invece attivato tali meccanismi riparatori verso il compagno maltrattante, cercando di lavorare su di sé allo scopo di modificare alcune sue caratteristiche caratteriali che, a suo dire, l'hanno portata in passato a esasperare il conflitto e innescare reazioni violente.

Le funzioni genitoriali della sig. *** verso *** sono state valutate nell'attualità come gravemente compromesse; in particolare, sono risultate irrimediabilmente carenti la funzione riflessiva e quella protettiva che, negli anni, nonostante tutti i sostegni attivati, non sono state, di fatto e in alcun modo, in concreto implementate dalla donna.

Non sono dunque più presenti, a oggi, indicatori prognostici della possibilità di recupero delle capacità genitoriali della madre.

Inoltre, il legame madre-figlio è apparso caratterizzato da continue ambivalenze e da un accudimento invertito: la signora appare sofferente, ma ancora incapace di identificarsi con *** e, dopo tutto il tempo trascorso, “anche solo di pensare come si possa sentire un bambino che ha visto più volte la madre in balia della violenza, tentando di proteggerla e sentendosi in colpa per non riuscire nell’impresa”.

Attualmente, il legame del bambino con la madre non risulta più in alcun modo funzionale alla crescita di ***, essendo sempre più connotato da elementi dolorosi per il bambino, che continua a farsi carico della madre, a preoccuparsi per lei e a essere da lei periodicamente deluso.

Quanto emerso in udienza e nel corso delle valutazioni è stato confermato nei mesi successivi, atteso che la madre di *** è rimasta incinta del compagno e ha cominciato con lui una nuova convivenza; alla nascita della bambina, lo scorso autunno 2020, è stata aperta una separata procedura di adottabilità, tuttora in corso di istruttoria davanti allo stesso presidente estensore e nell’ambito della quale madre e figlia sono state collocate in comunità.

Da ultimo (nelle more dell’estensione del presente provvedimento), la madre ha anche evidenziato in udienza, nella procedura parallela che riguarda la secondogenita, il desiderio di trasferirsi, quando possibile, in Egitto col compagno e la bambina (di fatto non includendo in alcun modo *** nel progetto di vita).

Quanto agli affidatari del bambino, essi hanno riferito in udienza del buon inserimento di *** all’interno del loro nucleo (dove sono presenti anche due figlie biologiche più grandi), della sua esigenza di stabilità e delle difficoltà avute (sia da parte loro sia da parte di ***) nella gestione del rapporto con la madre.

I servizi che hanno in carico il minore hanno confermato quanto già adombrato in udienza circa l’ambivalenza della coppia rispetto a una prospettiva diversa dell’affido, anche riferendo la necessità, rappresentata dagli affidatari, di mantenere attivi i sostegni economici legati al progetto in corso.

Inoltre, sono emersi nel corso della procedura e sono stati puntualmente relazionati in atti, comportamenti gravemente inadeguati degli affidatari verso gli operatori dei servizi e verso la madre del bambino, anche alla presenza di *** (la coppia si è riferita alla madre del minore con epiteti insultanti davanti agli operatori sanitari, nonostante il bambino potesse udirli e la circostanza fosse stata evidenziata; è inoltre emerso che gli affidatari hanno in qualche modo “controllato” in questi mesi l’evoluzione delle vicende personali della sig. *** – tra cui la nuova gravidanza – tramite un cellulare che la madre aveva fornito al bambino, con gravissima violazione della privacy della donna; infine, è emersa, in maniera palese, una scarsa fiducia nei confronti degli attori istituzionali preposti a decidere nell’interesse del bambino, a fronte della convinzione della coppia che il bene di *** sia rimanere presso la loro famiglia, anche se loro “lo adotterebbero per far del bene ma non vogliono un terzo figlio”).

Il collegio osserva brevemente come, le valutazioni di univoco tenore, da ultimo effettuate dai servizi e gli eventi che sono occorsi negli anni e anche nel corso di questa procedura, denotano, in maniera più che evidente ad avviso del tribunale,

l'incompatibilità tra i tempi di recupero della madre, per quanto dotata di risorse e sinceramente legata al minore e le esigenze di ***.

Peraltro, il trascorrere invano degli anni ha deteriorato di fatto anche il rapporto affettivo tra madre e figlio, atteso che il bambino, anche in base a quanto riferitogli dalla madre nel corso degli incontri in luogo neutro, coltivava in qualche misura, fino a pochi mesi fa, la speranza di rientrare prima o poi presso di lei: speranza vanificata dalla madre con la nuova gravidanza.

In definitiva, risulta piuttosto chiaro come nelle sue concrete scelte di vita la madre del minore abbia in sostanza privilegiato il rapporto col compagno a discapito di quello con il figlio.

Sicché ***, avuta notizia della gravidanza della madre "proprio con lui", ha esPLICITATO chiaramente la sua cocente delusione e l'esigenza di non incontrare più la madre (i rapporti sono interrotti da mesi), auspicando per la sorellina una sorte diversa dalla propria (bisogna ricordare ancora una volta che, in virtù delle precedenti valutazioni positive dei servizi e delle Ctu effettuate sulla recuperabilità della sig. ***, ha cambiato, da quando aveva due anni, varie famiglie affidatarie, per essere infine deluso dalle scelte materne, atteso che la donna, come detto, non ha saputo concentrarsi sul percorso necessario a far rientrare il figlio presso di sé).

Sulla scorta di quanto sopra, il collegio non nutre dubbi nel ritenere che il minore si trovi in effettivo stato di abbandono e che debba al più presto essere inserito in un nuovo e diverso contesto familiare, idoneo e definitivo.

D'altro canto, la valutazione psicologica effettuata ha fatto emergere come non si sia creato tra la famiglia affidataria e il bambino, nonostante il buon andamento dell'affido e la prospettiva potenzialmente di lungo periodo, un legame inscindibile e di tipo "parentale" (***, per esempio, sa e riporta che ad aprile 2021 scadrà il biennio dell'affido e fino a pochi mesi fa non escludeva di rientrare presso la madre, come detto).

Non vi sono allo stato i presupposti per la ripresa di incontri tra il bambino e la madre; non di meno, come ben evidenziato dal curatore speciale nelle sue conclusioni, è opportuno riconoscere agli operatori che hanno in carico il minore la facoltà di eventualmente prevedere in futuro, se necessario per un adeguato sviluppo di ***, la possibilità di un confronto con la madre ed eventualmente la ripresa di sporadici contatti (anche solo telefonici alcune volte l'anno, per esempio in occasione delle principali festività).

Le spese di lite sono liquidate con separati decreti, ponendo a carico dell'Erario le spese delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi peraltro di giudizio nell'interesse dei minori, cui non si applica il principio della soccombenza.

PQM

ACCERTA lo stato di abbandono del minore e ne **DICHIARA** l'adottabilità

DISPONE che *** venga iscritto nel registro degli adottabili e inserito il prima possibile in una famiglia avente i requisiti per la sua adozione

CONFERMA l'interruzione dei rapporti con il padre e la sospensione di rapporti con la madre, salva la facoltà degli operatori di riferimento del bambino di eventual-

mente prevedere in futuro, se necessario per un adeguato sviluppo di ***, la possibilità di un confronto con la madre ed eventualmente della ripresa di sporadici contatti

CONFERMA la nomina del tutore provvisorio effettuata in sede di apertura della procedura

CONFERMA la presa in carico del minore da parte di SS ed Npi

LIQUIDA con separati decreti le spese di lite

Torino, 23 febbraio 2021

Il presidente est.



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SASSARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale per i minorenni di Sassari riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

Dott. Antonio Minisola	Presidente
Dott. Guido Vecchione	Giudice relatore
Dott.ssa Maria Giovanna Delrio	Giudice onorario
Dott. Gianluca Beccu	Giudice onorario

Letti gli atti e udita la relazione del giudice delegato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità iscritto al numero 27 del 2012 Reg. Ad. relativo ai minori

B.E., nato a * il ***,**

M.E., nato a * il ***,**

promosso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Sassari con atto depositato in data 28 novembre 2012

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DEI GENITORI

Signor **G.E.** nato a *** nel 1980 e ***, difeso di ufficio dall'avvocato F.G. e signora **H.E.**, nata a *** – Ucraina nel 1976 e residente a ***, Germania, in T n. 97 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alexa Leinardi che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione

RESISTENTI

con la costituzione in giudizio del **curatore speciale** dei minori, avvocato A.C.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: dichiarare lo stato di adottabilità dei minori

Difensore del padre:

dichiarare il non luogo a provvedere sulla domanda e revocare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale

Difensore della madre:

dichiarare il non luogo a provvedere sulla domanda, con conferma della propria responsabilità genitoriale e conferma dell'affidamento dei minori presso la comunità Q. o presso una famiglia affidataria, con il diritto a mantenere i contatti con la madre;

in subordine: si rimette alla decisione del tribunale per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, chiedendo di mantenere contatti con i propri figli, quanto meno via internet o telefono e di vederli almeno una volta all'anno

Curatrice speciale dei minore:

accoglimento della domanda di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, con ogni altro provvedimento nell'interesse dei medesimi

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'apertura della procedura e l'attività istruttoria espletata

Con decreto del 9 maggio 2013, il giudice delegato, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato aperta la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei due fratelli B. e M.E.

Il Pubblico Ministero ha presentato la domanda poiché il servizio sociale di O., città di residenza dei due minori, aveva segnalato una grave condizione di disagio dei due bambini, a causa dell'assenza della madre in Italia e del comportamento non adeguato del padre.

Il servizio sociale riferiva, infatti, che i due genitori dei fratelli *** erano ormai separati, la madre era rimasta a vivere in Germania, mentre il signor G.E., dopo essere tornato con i figli a ***, aveva intrapreso con la signora E.I. una nuova relazione sentimentale anch'essa cessata e tale ultimo evento aveva influito negativamente sulle capacità del signor E. il quale, pur asserendo di essere impegnato nella ricerca di idonea abitazione, aveva dimostrato di non avere davvero la possibilità concreta di reperire un alloggio adeguato alle esigenze familiari, sicché egli disponeva soltanto di una casa di proprietà degli zii che nonostante alcuni interventi di manutenzione, a seguito di una visita domiciliare, si presentava in stato di degrado ambientale dovuto principalmente alla scarsissima igiene degli ambienti e allo stato di trascuratezza complessiva dell'appartamento, inadatto alla permanenza dei minori.

Il servizio segnalava, altresì, che i rapporti del signor E. con i propri genitori si erano molto deteriorati, in particolare con la madre, la quale era affetta da diversi anni da una sindrome depressiva che la induceva – come confidato dal marito, si-

gnor *** – a trascorrere le notti insonni a giocare al computer e le giornate immersa in un torpore letargico al buio della propria abitazione.

La signora aveva dichiarato agli assistenti di non poter occuparsi dei nipotini, anche alla luce dei rapporti conflittuali con il figlio G. che avevano impedito che il medesimo, al rientro dalla Germania con i due figli minori, potesse trovare ospitalità dalla madre.

L'osservazione delle dinamiche familiari e la raccolta delle informazioni relative alla storia della famiglia avevano pertanto rivelato relazioni non funzionali, distanza affettiva tra il signor E. e i propri genitori e relazioni ambivalenti, sicché i minori dopo aver sperimentato l'iniziale accoglienza da parte dei nonni paterni, erano stati anche costretti a subirne l'espulsione e la conseguente esposizione a situazioni di pregiudizio (rientro a casa dei prozii o pernottamento presso case di amici; abbandono durante le ore notturne da parte del padre che, come da più fonti rivelato – compresi gli stessi B. e M. – usciva lasciando i figli da soli; inadeguata alimentazione, scarsa cura dell'igiene personale e del ritmo veglia/sonno).

Il signor E., peraltro, nel mese di luglio 2013, partiva per la Germania con l'intento di definire varie pratiche tra le quali il divorzio dalla moglie H.E. e il disconoscimento della bambina che la stessa aveva recentemente dato alla luce.

La signora I. aveva riferito agli assistenti che l'ex compagno le aveva manifestato l'intenzione di ritornare definitivamente in Germania assieme ai figli e inoltre che egli le aveva proposto di sposarlo, proponendole di seguirlo in Germania con il loro figlio appena nato, A.S., tuttavia ella aveva rifiutato simili inviti, ritenendo non sussistenti le condizioni necessarie per un valido legame affettivo e un sano percorso di crescita del figlio.

Gli assistenti sociali avevano rimarcato che tali comportamenti dimostravano le evidenti difficoltà del signor E. a dare concreta attuazione a un "pensiero di cura e di affetto per i figli", rivelando una limitata capacità di analisi della realtà.

Il giudice delegato quindi procedeva a istruire il procedimento convocando entrambi i genitori per sentirli in relazione alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei loro figli minori, tuttavia il signor G.E., nonostante la regolare notifica del decreto di apertura della procedura e della sua convocazione, non si presentava all'udienza fissata, sicché non era possibile procedere alla sua audizione.

Per quanto riguarda la signora H.E., dopo alcune difficoltà iniziali di notifica, legate alla circostanza che la donna risiede in Germania, all'udienza del 16 ottobre 2013 si costituiva il suo avvocato di fiducia il quale informava di aver depositato, sempre per conto della signora H.E., in data 26.8.2013 ricorso con il quale chiedeva che fosse consentito alla propria assistita di frequentare e vedere i propri figli, compatibilmente con la distanza esistente dall'attuale luogo di residenza dei minori e quello della signora.

Il suddetto difensore informava, inoltre, che la propria assistita non parlava bene l'italiano, sicché aveva necessità di un interprete di lingua tedesca per essere ascoltata, avendo trascorso gran parte della propria vita in Germania e inoltre che si era sposata con il signor E. a *** il 26.12.2001 e si era successivamente separata consensualmente dal marito, con provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria tedesca il 7.7.2011 che aveva previsto l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori.

In considerazione delle condizioni di salute della signora E., che soffriva di una grave forma di depressione, i due genitori avevano tuttavia concordato che i figli avrebbero vissuto assieme al padre a D., assicurando la loro frequentazione con la madre.

I servizi sociali di D. che seguivano il caso su incarico della competente autorità giudiziaria, avevano previsto i giorni di frequentazione della signora con i figli, tuttavia il signor E., senza avvertire preventivamente la signora, si era trasferito con i minori a *** nel mese di agosto 2011 e da tale epoca la signora non vedeva più i figli, nonostante fosse ancora pendente un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca e senza peraltro informare il servizio sociale tedesco che seguiva il caso.

L'avvocato inoltre riferiva che le condizioni di salute della signora E., dopo un lungo ricovero, erano migliorate e la stessa si trovava ospite assieme alla figlia di circa un anno di età (nata dalla relazione della signora con un altro uomo, attualmente anch'essa cessata), presso una struttura che avrebbe dovuto aiutarla a conseguire gradualmente l'autonomia.

Il difensore comunicava, tuttavia, che il progetto era in corso di conclusione e i servizi tedeschi nutrivano la speranza che la signora potesse raggiungere una propria autonomia anche abitativa, potendo usufruire di un proprio appartamento autonomo.

L'avvocato della signora pertanto chiedeva che venisse prevista la possibilità per la madre di avere contatti, quanto meno telefonici o tramite videochiamata con i figli e che fosse avviato un progetto di graduale riavvicinamento della madre con i figli, osservando che la propria assistita non si era mai volontariamente sottratta ai propri doveri di madre, essendo stata costretta a rinunciare temporaneamente a prendersi direttamente cura di loro, a causa delle sue condizioni di salute.

Il curatore dei minori, presente alla stessa udienza, riteneva che fosse necessario acquisire ulteriori informazioni in merito alle capacità genitoriali della signora H.E.

Il decreto del 26 novembre 2013, di conferma dell'inserimento dei minori nella comunità

Questo tribunale, con provvedimento provvisorio emesso in data 26 novembre 2013, assumeva le seguenti decisioni:

1. disponeva la riunione della procedura aperta dalla signora E. a quelle di adotta-bilità promosse dal Pubblico Ministero;

2. confermava l'inserimento dei minori B. e M. E. nella comunità "Q." di ***;

3. disponeva la sospensione di entrambi i genitori dalla potestà (oggi responsabilità genitoriale) sui figli minori;

4. nominava tutore provvisorio dei minori l'assessore ai servizi sociali del Comune di ***;

5. prescriveva a entrambi i genitori di collaborare in modo costante con il servizio sociale del Comune di *** e con gli altri operatori seguendone i suggerimenti e di accettare il servizio di assistenza educativa a favore dei figli nonché tutti gli altri interventi ritenuti necessari;

6. incaricava il servizio sociale del Comune di ***:

- di collaborare con i responsabili della comunità e di aiutare e sostenere entrambi i minori dal punto di vista educativo, psicologico e sanitario, eventualmente con la collaborazione delle strutture specialistiche presenti sul territorio;

- di regolamentare gli incontri tra i figli e il signor G.E. esclusivamente con modalità protetta, eventualmente attraverso il ricorso al Servizio Spazio Neutro, secondo i tempi e i modi ritenuti più opportuni a tutela di minori;
- di consentire i contatti telefonici e via internet e di videochiamata dei bambini con la madre, previa preparazione dei minori e valutazione positiva degli specialisti che seguono i due fratellini;
- di continuare a vigilare sulla situazione dei minori e dei loro familiari, approfondendo le indagini relative alla famiglia di origine dei minori, per valutare familiari idonei e disponibili a prendersi cura di loro, per quindi trasmettere una relazione di aggiornamento entro la data del 30 aprile 2014 oppure anche prima, in caso di necessità.

Le notizie relative alla madre della minore provenienti dal servizio sociale di ***

Con lo stesso provvedimento, il tribunale incaricava il giudice delegato di accertare, tramite le competenti autorità tedesche, la condizione della signora E., il suo stato attuale di salute e se la stessa fosse in grado di prendersi cura dei minori o lo potesse fare in un prossimo futuro.

Il giudice delegato, in adempimento a tale incarico, si rivolgeva all'Autorità Centrale Convenzionale Italiana al fine di sollecitare la cooperazione dell'analoga autorità tedesca, prevista dal citato art. 55 del Regolamento n. 2201/2003, nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale e, per questo tramite, perveniva a questo ufficio, in data 12 giugno 2014, la nota del competente servizio sociale di *** recante la data del 19 maggio 2014, redatta dall'operatrice sociale la quale comunicava che, dopo la definizione del giudizio di separazione, non erano in corso in Germania procedimenti giudiziari riguardanti la famiglia in questione e inoltre riferiva che la signora H.E., a seguito del trasferimento dei due figli, M. e B. in Italia a opera del padre degli stessi, era seguita dal locale ufficio della gioventù.

La figlia maggiore della signora E., N. nata in data 1997, era invece ospite di un istituto terapeutico del Servizio di assistenza ai giovani nelle vicinanze di *** e non desiderava ritornare dalla madre e peraltro l'ufficio della gioventù, avuto riguardo all'età di N., riteneva che il ritorno a casa della giovane non fosse una soluzione auspicabile.

L'operatrice sociale tedesca inoltre informava che in data 2013 la signora H.E. aveva partorito un'altra figlia, L., soggiungendo che dall'inizio del 2014 la donna viveva in una residenza protetta per madri e bambini gestita dal Servizio di assistenza ai giovani e in prospettiva si sarebbe trasferita in un'abitazione propria con la figlia più piccola, non appena avesse acquisito la capacità di prendersene cura autonomamente e di assumerne la responsabilità educativa.

L'assistente tedesca riferiva, altresì, che in relazione a entrambe le figlie N. e L., la signora E. era titolare della potestà che esercitava in maniera responsabile, mentre per le questioni finanziarie e legali era assistita da un servizio di assistenza statale.

A causa della sua malattia psichica, la signora E. era ancora in terapia giornaliera presso un centro diurno per l'assistenza a persone con problemi psichici e in terapia farmacologica, tuttavia l'operatrice comunicava che la signora E. era consapevole delle sue carenze, cercava spontaneamente aiuto all'esterno e metteva in pratica in maniera affidabile le relative misure; in passato aveva cercato visibilmente di gestire

con successo la propria vita quotidiana e di prendersi cura in maniera adeguata della figlia.

L'assistente sociale tedesca informava, inoltre, che l'assenza di contatto con i due figli causava sofferenza alla donna la quale aveva tentato invano da mesi di comunicare con loro ed esprimeva l'opinione che soltanto con il ritorno di B. e M. in Germania sarebbe stato possibile ristabilire gradualmente il contatto dei minori con la madre, nell'ambito di un processo di recupero, anche per permettere un attento esame del ritorno in famiglia, poiché anche se la signora E. non fosse stata in grado di prendersi cura dei figli in maniera continuativa presso di sé, il contatto regolare con la madre e le sorelle era da considerarsi importante e favorevole per un sano sviluppo dei bambini.

Il nuovo decreto provvisorio del 18 novembre 2014

Alla luce dell'attività istruttoria espletata e delle notizie ricevute dai servizi sociali di *** e di ***, il tribunale da un lato ha dovuto constatare che, per quanto concerne il padre, non si era verificato alcun miglioramento, poiché il signor E. aveva continuato con il suo comportamento irresponsabile e di assoluta trascuratezza nei confronti dei figli B. e M., nonché di totale assenza di collaborazione, avendo deciso di non essere ascoltato dal giudice e non avendo avuto alcun contatto con il Servizio Sociale e neppure con il suo difensore di ufficio.

Egli, inoltre, da quando era partito, dal luglio 2013, per la Germania aveva avuto un unico contatto telefonico con i figli, a seguito delle numerose esortazioni ricevute da parte della sua ultima compagna, come riferito dalla pedagoga di *** nella nota di aggiornamento del 16 aprile 2014.

Il suddetto genitore, peraltro, nel mese di maggio del 2014, si trovava nella città di Milano, dove è stato raggiunto dalla propria madre, signora la quale purtroppo dece-
deva, mentre si trovava in visita del figlio in data 15 maggio 2014.

Il servizio sociale di *** comunicava che i funerali della signora si erano svolti in *** il 24 maggio 2014 ma il signor G.E. non vi aveva partecipato, né aveva avuto contatti con altri membri della sua famiglia.

Con riferimento alla madre dei minori, il tribunale prendeva atto che il servizio sociale di *** aveva informato che la signora aveva intrapreso un percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali ed ella inoltre, pur essendo affetta da un disturbo psichico, si atteneva regolarmente alla terapia farmacologica ed era consapevole delle sue carenze, cercando spontaneamente aiuto all'esterno e con l'assistenza che riceveva aveva dimostrato di essere in grado di prendersi cura in maniera adeguata della figlia ultimogenita.

Con decreto del 18 novembre 2014, questo tribunale, lette le memorie difensive e il parere del Pubblico Ministero assumeva le seguenti decisioni:

A) disponeva la proroga dell'inserimento dei minori B. e M.E. presso la comunità "Q" di ***.

B) confermava la sospensione dalla responsabilità genitoriale dei signori G.E. e H.E. sui figli minori;

C) prescriveva a entrambi i genitori di collaborare in modo costante con il servizio sociale del Comune di *** e con gli altri operatori seguendone i suggerimenti e di accettare il servizio di assistenza educativa a favore dei figli nonché tutti gli altri interventi ritenuti necessari;

D) prescriveva alla signora H.E., di presentare tramite il proprio legale un progetto concreto di cura dei figli, indicandone anche i tempi e le modalità di realizzazione, con allegata documentazione relativa alle sue condizioni di salute e alla sua situazione economica e abitativa.

E) incaricava il servizio sociale del Comune di ***

1. di continuare a collaborare con i responsabili della comunità nell'assolvimento dei propri compiti e di aiutare e sostenere entrambi i minori dal punto di vista educativo, psicologico e sanitario, eventualmente con la collaborazione delle strutture specialistiche presenti sul territorio;
2. di regolamentare gli incontri tra i figli e il signor G.E., nel caso costui tornasse a ***, esclusivamente con modalità protetta, eventualmente attraverso il ricorso al Servizio Spazio Neutro, secondo i tempi e i modi ritenuti più opportuni a tutela di minori;
3. di consentire i contatti telefonici e via internet e di videochiamata dei bambini con la madre, garantendo ai minori adeguata assistenza psicologica e collaborando, a tal fine, anche con l'operatrice del servizio sociale di *** che segue la signora E., scambiandosi informazioni tramite posta elettronica, al fine di facilitare i contatti tra madre e figli;
4. di continuare a vigilare sulla situazione dei minori e dei loro familiari, approfondendo le indagini relative alla famiglia di origine dei minori, per valutare familiari idonei e disponibili a prendersi cura di loro.

L'ulteriore attività istruttoria successiva all'ultimo provvedimento provvisorio

A seguito dell'emanazione dell'ultimo decreto, il tribunale ha continuato a essere informato dai servizi sociali sulle condizioni dei due minori e dei loro familiari e il giudice delegato ha tenuto due udienze nel contraddittorio dei difensori dei genitori e della curatrice speciale dei minori.

All'udienza del 25 febbraio 2015, sono comparsi i difensori di entrambi i genitori e la curatrice speciale dei minori che hanno tutti chiesto il rigetto della richiesta depositata dal Pubblico Ministero il 28 gennaio 2015, di inserimento urgente dei minori presso una famiglia affidataria.

È altresì comparsa la pedagogista del servizio sociale del Comune di *** la quale ha riferito oralmente sull'attuazione dell'ultimo decreto del tribunale, con specifico riferimento ai contatti tramite videochiamata con la madre e ha depositato all'esito una nota scritta con relativi allegati.

L'avvocato della madre dei minori ha prodotto copia tradotta in italiano della relazione di aggiornamento dell'assistente sociale di *** e ha chiesto l'assegnazione di un termine entro il quale adempiere alla prescrizione del decreto del tribunale per i minorenni del 18 novembre 2014.

Il giudice, preso atto, sentite le altre parti che non si sono opposte, ha assegnato al difensore della signora E. termine sino al 30 aprile 2015, per adempiere alla prescrizione del citato decreto del 18 novembre 2014, di presentare un progetto concreto di cura dei figli, da parte della signora H.E., indicandone anche i tempi e le modalità di realizzazione, con allegata documentazione relativa alle sue condizioni di salute e alla sua situazione economica e abitativa.

In data 5 maggio 2015 è pervenuta una relazione di aggiornamento del servizio sociale di *** relativa all'andamento dei colloqui tra la signora E. e i figli, avvenuti a distanza a mezzo video-chiamata.

La psicologa ha riferito che vi è stata un'iniziale buona accettazione, da parte dei minori, della notizia di un contatto con la madre, anche se in seguito si sono dovute constatare difficoltà crescenti dei due bambini, nell'affrontare questi incontri, anche perché la signora E. in due occasioni non ha rispettato gli appuntamenti e inoltre i bambini non hanno accolto bene la notizia ricevuta dalla madre di un suo nuovo *fidanzamento*.

La pedagoga del servizio ha altresì riferito di aver avuto un colloquio diretto con la signora E. la quale le ha confidato che anche le altre due figlie sono affidate ad altre persone e si è inoltre lamentata delle proprie cattive condizioni di salute.

Alla successiva udienza del 6 maggio 2015, il difensore della signora E. ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna indicazione da parte della propria assistita e di aver invano chiesto all'assistente sociale di *** notizie attuali sullo stato di salute della donna.

Il giudice delegato ha quindi ritenuto conclusa l'istruzione della causa e ha quindi assegnato alle parti un primo termine per il deposito di eventuali note conclusionali e documenti e ulteriore termine, per eventuali repliche.

Le decisioni del tribunale

Tanto premesso, si deve purtroppo rilevare che, per quanto concerne il padre, non si è verificato alcun miglioramento, poiché il signor E. ha continuato con il suo comportamento irresponsabile e di assoluta trascuratezza nei confronti dei figli B. e M., nonché di totale assenza di collaborazione, avendo deciso di non essere ascoltato dal giudice e non avendo avuto alcun contatto con il servizio sociale e neppure con il suo difensore di ufficio.

Egli, inoltre, da quando è partito, dal luglio 2013, per la Germania ha avuto un unico contatto telefonico con i figli e si può quindi affermare che da allora è praticamente scomparso dalla loro vita.

Le relazioni degli educatori della comunità che accoglie entrambi i minori (acquisite all'udienza del 25.2.2015) riferiscono, inoltre, che entrambi i minori hanno confidato di aver subito, da parte del padre, atti di violenza sia fisica sia morale e inoltre che i due bambini spesso rimanevano da soli a casa, tanto che B. era stato costretto ad assumere un atteggiamento di protezione nei confronti del fratellino.

Orbene, tale essendo il quadro probatorio, si deve purtroppo concludere che la totale inadeguatezza del signor E. deve ritenersi comprovata poiché egli, nonostante gli interventi di sostegno inizialmente predisposti a suo favore e le prescrizioni emesse e il successivo provvedimento di decadenza, ha continuato ad avere un comportamento di assoluta trascuratezza, per le esigenze sia materiali, sia affettive e di accudimento dei figli minori, che oramai da anni ha gravemente trascurato e del quale si è totalmente disinteressato, assumendo un comportamento gravemente contrario ai propri doveri di genitore.

È pertanto evidente che il signor E. non è in grado di prendersi cura dei figli, né vi è alcun elemento che possa indurre a ritenere che egli possa recuperare tale capacità, tenuto conto che oramai da anni delega ad altri questo compito.

Il servizio sociale di ***, con relazione del 16 aprile 2014, ha altresì informato di aver escluso la presenza di altri familiari del ramo paterno, idonei e disponibili a prendersi cura dei minori, avuto riguardo all'atteggiamento espulsivo posto in essere dai nonni paterni, non soltanto nei confronti del figlio, bensì anche dei due nipotini.

Per quanto riguarda la zia paterna dei minori, nata a *** nel 1973, il servizio ha dovuto constatare che la stessa non aveva un significativo legame affettivo con i propri nipoti, la signora, peraltro, è sposata, ha due figli ed è afflitta da problemi di carattere economico e, in ogni caso, ha dimostrato disinteresse nei confronti dei nipoti, come è dimostrato dalla circostanza che pur essendo perfettamente consapevole che i bambini si trovavano soli, senza né il padre, né la madre, non si è mai recata a trovarli in comunità, né ha chiesto di poterli avere, sia pure saltuariamente, con sé.

In definitiva, tenuto conto che la nonna paterna dei minori è peraltro recentemente deceduta, si deve purtroppo constatare che anche gli altri familiari del signor E. da tempo hanno sostanzialmente abbandonato i due bambini.

Il discorso è invece più articolato, per quanto concerne la signora H.E., poiché la signora non ha potuto prendersi cura dei figli minori non soltanto a causa della loro lontananza, dovuta alla decisione unilaterale del signor E. di tornare con loro a *** dalla Germania, bensì anche a causa del disturbo psichico della quale la donna soffre da tempo e che ha richiesto un lungo percorso terapeutico.

Questo tribunale, proprio in considerazione delle notizie ricevute dal servizio sociale di ***, tenuto conto che l'abbandono dei figli da parte della signora H.E. poteva considerarsi incolpevole e inoltre che la donna aveva manifestato il desiderio di poter rivedere i figli, sia pure a distanza, tramite video-chiamata, ha previsto tali incontri, i quali sono effettivamente avvenuti, tuttavia ha ritenuto, con il provvedimento del 18 aprile 2015, di dover ricordare alla madre che l'art. 15 della legge 184 del 1983 prevede che debba essere dichiarato lo stato di adottabilità del minore quando risulti il suo stato di abbandono e sia provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole e ha quindi espressamente invitato la signora a presentare *un progetto concreto di cura dei figli, indicandone anche i tempi e le modalità di realizzazione, con allegata documentazione relativa alle sue condizioni di salute e alla sua situazione economica e abitativa.*

Con questa decisione questo tribunale ha ritenuto di uniformarsi all'insegnamento della Corte di cassazione - Sentenza n. 16175 del 15 luglio 2014 (est. Bisogni) che in armonia, del resto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento all'art. 8 della Convenzione che protegge il diritto al rispetto per la vita privata e familiare, ha infatti affermato che "il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine rappresenta un diritto fondamentale riconosciuto come tale dalle convenzioni internazionali e dal diritto italiano. Ciò implica che se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza della **preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione, da compiere attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti, progetto che il giudice ha il dovere di valutare e monitorare nella sua esecuzione sino alla decisione finale del procedimento.** Ciò implica anche che l'oggetto del procedimento sia nello stesso tempo più articolato e eterogeneo rispetto a un processo civile di cognizione basato su uno schema avversariale e che presupponga una situazione di

sostanziale parità di posizioni delle parti. Di questo particolare connotato e di questa specifica funzione del procedimento il giudice deve tenere conto non solo verificando la funzionalità del progetto all'effettivo recupero della funzione genitoriale ma anche svolgendo, unitamente agli operatori sociali e psicologici coinvolti nel procedimento, un ruolo proattivo inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto e ad apportare tutte le modifiche che si rendano a tal fine necessarie nel corso della sua attuazione”.

Si deve purtroppo constatare che, nonostante il sostegno che la signora ha ricevuto sia da parte del servizio sociale tedesco, sia da quello di ***, la signora non ha ancora recuperato le capacità necessarie per potersi prendere direttamente cura dei figli minori, come è dimostrato non soltanto dalle notizie ricevute dal servizio italiano, bensì anche da quelle provenienti dal servizio sociale di *** con la relazione del 12 febbraio 2015, prodotta in copia dal difensore della donna.

Si deve infatti rimarcare che, in questa relazione, viene confermato che anche le altre due figlie della signora E. sono in affidamento ad altre famiglie, sicché nell'ipotesi di ritorno anche di B. e M. in Germania, l'unica soluzione immediatamente possibile sarebbe quella di un loro affidamento a una famiglia di estranei, in attesa di verificare la possibilità di una convivenza con la madre, soluzione quest'ultima che neanche l'assistente sociale tedesco ha saputo indicare né se sia in futuro possibile, né eventualmente entro quale data.

La stessa assistente sociale tedesca, peraltro, ha rimarcato che la signora E. è consapevole del rischio che il ritorno dei minori in Germania potrebbe cagionare loro un nuovo trauma psicologico.

Si deve quindi concludere che, non avendo la signora E. in alcun modo indicato un serio progetto di cura dei minori, si deve quindi ragionevolmente escludere che ella possa occuparsi direttamente dei figli, entro un tempo ragionevole, tenuto conto che i bambini oramai da tempo sono inseriti in comunità e avrebbero necessità di essere accuditi il prima possibile in un ambiente familiare sereno e stabile.

A tale riguardo si deve rimarcare che nel diritto italiano – a differenza di quanto avviene in altri sistemi giuridici europei – la nozione di stato di abbandono è legata alle incapacità/inidoneità dei genitori (c.d. abbandono omissivo), prevalentemente attinte da elementi valutativi anche di natura oggettiva, non solo intenzionale.

La Suprema Corte, infatti (cfr. tra le altre Cass. n. 1837/2011) ha affermato che “deve considerarsi situazione di abbandono oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile all'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore che a prescindere dagli intendimenti di questi, impedisca o ponga in pericolo il suo corretto sviluppo psico fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza morale e materiale necessaria a tal fine”.

La legislazione italiana si fonda, quindi, sul minorenni e sul suo diritto a una famiglia, sicché lo stato di abbandono è ravvisabile anche in presenza di una causa di forza maggiore, salvo che quest'ultima non abbia carattere transitorio (art. 8, comma 1, legge n. 184/1983).

La Cassazione ha affermato che la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sé sulla disabilità del genitore, condizione che, nel rispetto della Convenzione delle

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) e del relativo protocollo addizionale, non può essere causa di interruzione del legame naturale, oggetto di tutela ex art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, salvo che tale condizione, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura.

La Suprema Corte ha precisato che pur non essendo in contestazione il diritto del disabile alla maternità e l'obbligo dello Stato di sopperire, nei limiti delle possibilità concrete, a tale disabilità "occorre valutare in concreto l'interesse del minore a essere cresciuto dalla madre naturale, in relazione alle sue specifiche capacità genitoriali, pur con l'adozione dei supporti adeguati e possibili. In altri termini, la valutazione che deve orientare il giudizio... è quella dell'interesse primario del minore a un normale e armonico sviluppo psico-fisico, che prescinde dalla addebitabilità ai genitori delle loro carenze, ma deve essere valutato in concreto, con riferimento alle cure, all'assistenza e alle risorse morali e materiali che la rete parentale e familiare, anche assistita dai servizi di cui lo Stato dispone, è in grado di assicurare al minore.

L'art. 3, comma 4, della Convenzione citata dispone che "4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori". Nella concreta fattispecie la minore è stata dichiarata adottabile e, dunque, 'separata dai suoi genitori' non 'in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori', bensì perché in stato di abbandono e perché, nonostante il sostegno offerto dai servizi sociali, è stato accertato e chiaramente indicato che "l'unico sostegno necessario e utile è quello sostitutivo" (sentenza impugnata, p. 8)".

In altra decisione, la Suprema Corte ha inoltre affermato che **deve ritenersi sussistente lo stato di abbandono quando ci si trovi di fronte a una inidoneità strutturale dei genitori che comporti una irreparabile compromissione della crescita della minore, anche se il superamento di tale inidoneità, con il recupero di una piena e concreta capacità genitoriale sia teoricamente possibile, ma non vi sia alcuna certezza sul carattere solo transitorio della carenza genitoriale e sulla possibilità del suo recupero in tempi ragionevolmente brevi** (cfr. Cass., sez. I, sentenza 26 settembre 2011 n. 19609 - Pres. Luccioli Rel. Fioretti. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva accertato che il percorso di recupero della madre della minore sarebbe stato oltre che difficile soprattutto molto lungo, per cui la minore non avrebbe potuto trarre che pregiudizio da tale incertezza, poiché sarebbe stata costretta non solo a crescere in un ambiente ben diverso da quello propriamente familiare, ma soprattutto avrebbe dovuto essere costretta a sopportare un tale pregiudizio per un periodo che era del tutto indeterminato e indeterminabile, e, soprattutto, senza alcuna garanzia di poter ricevere nel futuro le cure di una madre pienamente consapevole dei suoi compiti e in grado di assolverli.)

In conclusione e in applicazione di tali principi, questo tribunale ritiene sussistente lo stato di abbandono dei minori, poiché è provato che la madre, nono-

stante le buone intenzioni dimostrate, non è in grado di prendersi cura, in tempi ragionevoli dei propri figli.

Alle notevoli carenze di carattere non transitorio dei genitori non possono sopprimere, nel caso in esame, neanche gli altri componenti della famiglia allargata dei minori, giacché – come è stato accertato attraverso l'attività istruttoria espletata – nessun parente entro il quarto grado, sia di linea materna, sia paterna, ha mantenuto con i bambini relazioni significative o ha mai dimostrato un serio interesse a prendersi cura di loro, tenuto conto che – come emerge dalle informazioni ricevute dalla Germania – la signora E. non risulta che abbia mantenuto legami con la propria famiglia d'origine.

Si deve quindi constatare che tutti gli elementi acquisiti evidenziano che lo stato di abbandono di B. e M.E. non è da ricondurre a una condizione di mera indigenza della famiglia, quanto piuttosto all'atteggiamento di sostanziale abbandono del padre e alla trascuratezza o inadeguatezza di tutta la famiglia allargata ed, infine alla oramai cronica incapacità dimostrata dalla signora E. di prendersi personalmente cura dei propri figli.

La domanda del Pubblico Ministero per la dichiarazione dello stato di adottabilità di B. e M.E. deve essere conseguentemente accolta, poiché non residua alcun dubbio che, nel caso in esame, il diritto prioritario dei minori, sancito dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, di crescere nell'ambito della famiglia di origine, deve recedere, essendo stata accertata la presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico dei bambini.

Affermata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che implica indubbiamente, per espresso disposto dell'ex art. 27 legge n. 184/1983, l'interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, questo Tribunale ritiene che anche i rapporti di fatto tra i minori e il padre e gli altri familiari del ramo materno debbano essere, almeno allo stato, interrotti, tenuto conto che da anni il signor E. e i suoi familiari non costituiscono più per i due bambini valide figure adulte di riferimento.

Il collegio, invece, tenuto conto che il legame tra B. e M. e la madre – che si era interrotto per cause non imputabili a quest'ultima – si è recentemente ripristinato, reputa non opportuno reciderlo nuovamente, sia pure con alcune precauzioni finalizzate al benessere psico-fisico dei minori, tenuto conto che la signora H.E. ha dimostrato sincero affetto nei confronti dei figli, pur nella consapevolezza dei propri limiti, per quanto concerne la loro capacità di accudirli.

A tale riguardo, infatti, è bene osservare che questo tribunale accoglie un'interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 27 della legge 4 maggio 1983 n. 184, che espressamente prevede che “con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali”, locuzione che, sebbene generica, deve intendersi riferita unicamente ai rapporti giuridici e non anche ai rapporti di conoscenza e frequentazione, in merito ai quali è invece consentita una valutazione discrezionale del giudice.

Tale interpretazione è suggerita dall'inciso “salvi i divieti matrimoniali” che colloca il concetto di rapporti nell'ambito dei vincoli produttivi di effetti giuridici ed è inoltre imposta da criteri di ordine sistematico, poiché che la norma deve essere letta

unitamente al successivo art. 28, che, al comma quarto, prevede che “Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore”.

Se è dunque consentito che i genitori adottivi possano essere informati dell’identità di quelli biologici quando l’adottato è ancora minore, a maggiore ragione deve ritenersi che, per gravi e comprovati motivi, possa essere consentito ai minori che – come nel caso di specie – già conoscono i loro genitori e gli altri familiari, di conservare un rapporto di conoscenza e, entro certi limiti, di frequentazione, con i genitori o altri familiari di origine, se ciò corrisponda al loro interesse.

Una simile interpretazione, peraltro, consente di armonizzare il diritto italiano con quello europeo, tenuto conto che l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sancisce il principio che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare: principio questo che tutela quindi nel rapporto familiare non solo il minore, ma anche la persona adulta in quanto tale e non solo per prevenire l’abbandono del figlio, anche se l’interesse superiore del minore deve ricevere una considerazione determinante, che può superare quello del genitore.

La prospettiva in campo europeo, nella quale assume rilievo centrale il principio di centralità del legame familiare, affermato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, produce un ulteriore effetto nei riguardi del genitore: l’esigenza che, in presenza di persone vulnerabili, le autorità nazionali diano prova di un’attenzione particolare e assicurino loro una protezione maggiore.

L’adozione “aperta” costituisce dunque una valida soluzione, per garantire il mantenimento di quei legami familiari, che devono essere salvaguardati anche secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, quando lo stato di abbandono, pur se duraturo, è tuttavia incolpevole e quindi può essere benefico per lo stesso minore continuare a frequentare la propria famiglia d’origine che, peraltro, soprattutto se egli è già abbastanza grande, di fatto già conosce, sicché è privo di senso imporre il segreto su notizie che il minore già possiede per conoscenza diretta.

Nel caso di specie, se da un lato deve ritenersi che debbano rimanere vietati i rapporti dei minori con il padre e gli altri familiari del ramo paterno, perché si sono dimostrati pregiudizievoli per l’equilibrio psico-emotivo dei due minori, non appare invece opportuno recidere nuovamente quelli dei due bambini con la madre, tenuto conto che sono stati recentemente ripristinati e accolti favorevolmente dai due minori e corrispondono, infine, a un espresso desiderio della madre.

Non appare quindi opportuno far sperimentare ai bambini un nuovo abbandono da parte della madre, peraltro non voluto da quest’ultima, mentre le difficoltà e le incomprensioni segnalate dalla psicologa, in occasioni delle video-chiamate, possono essere adeguatamente superate con l’assistenza ai minori i quali, peraltro, nella prospettiva di un loro affidamento preadottivo a una coppia, troverebbero una condizione di stabilità degli affetti che consentirebbe loro di vivere più serenamente anche la relazione con la madre biologica.

Il collegio ritiene, infine, di dover confermare, allo stato, l’affidamento della minore alla comunità che già la ospita, al fine di garantire la sua continuità di rapporti fino a quando non sarà possibile procedere all’affidamento a una coppia idonea.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 15 legge n. 184/1983, 330 e seguenti codice civile;

Visto il parere depositato dal Pubblico Ministero in data 17 agosto 2015 e la successiva nota depositata il 10 settembre 2015;

Lette le memorie difensive degli avvocati dei genitori e della curatrice speciale dei minori

DICHIARA LO STATO DI ADOTTABILITÀ

dei minori **B.E.**, nato a *** il ***, e **M.E.**, nato a *** il ***,

DICHIARA LA DECADENZA

del signor **G.E.** nato a *** nel 1980 e della signora **H.E.**, nata a *** – Ucraina nel 1976 dalla responsabilità genitoriale sui figli minori **B.** e **M.E.**

CONFERMA LA NOMINA

quale tutore provvisorio dei minori l'assessore ai servizi sociali del Comune di ***

DISPONE

l'interruzione dei rapporti giuridici e di frequentazione dei minori con il padre e gli altri familiari del ramo paterno

CONFERMA

l'inserimento dei minori B.E., nato a *** il *** e **M.E.**, nato a *** il ***, presso la comunità *** di ***, sino al loro affidamento a una coppia, attribuendo alla responsabile della comunità affidataria dei minori l'esercizio dei poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 delle legge n. 184 del 1983;

AUTORIZZA

il mantenimento di rapporti di frequentazione dei minori B. e M.E. con la loro madre signora H.E. che potranno avvenire mediante contatti telefonici e via internet e di videochiamata e con possibilità di un incontro, una volta all'anno, in Italia, compatibilmente con l'equilibrio psico-fisico dei minori.

INCARICA

il SERVIZIO SOCIALE del COMUNE di *:**

1. di vigilare sull'inserimento della minore in comunità e quindi trasmettere a questo Ufficio relazione d'aggiornamento, se necessario e senza indugio, in presenza di ogni evento di particolare rilevanza e comunque con relazioni periodiche semestrali;
2. di continuare tutti gli interventi ritenuti necessari a tutela dei minori, avvalendosi eventualmente delle strutture specialistiche presenti sul territorio;

3. di consentire il mantenimento dei contatti telefonici e via internet e di videochiamata dei bambini con la madre, garantendo ai minori adeguata assistenza psicologica e collaborando, a tal fine, anche con l'operatrice del servizio sociale di *** che segue la signora E., continuando a scambiarsi informazioni tramite posta elettronica, al fine di facilitare i contatti tra madre e figli e prevedendo la possibilità di un incontro diretto, in Italia, compatibilmente con l'equilibrio psico-fisico dei minori.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la notifica per esteso della presente sentenza ai genitori dei minori e ai loro difensori, al tutore provvisorio e alla curatrice speciale dei minori e per la comunicazione al Pubblico Ministero, con avviso a costoro che entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento hanno diritto di proporre appello avanti alla corte d'appello sezione minorenni, territorialmente competente.

Manda, altresì, per la comunicazione della sentenza al giudice tutelare e del dispositivo al responsabile della comunità e al servizio sociale del Comune di ***.

Sassari, 17 settembre 2015

Il presidente
Dott. Antonio Minisola

Il giudice estensore
Dott. Guido Vecchione



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Dott. Maria Teresa Rossi	Presidente rel.
Dott. Rocco Valeggia	Giudice
Dott. Giovanni Maria Ledda	Giudice onorario
Dott. Silvia Silvestri	Giudice onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa dal PMM

ricorrente

nell'interesse della minore O.N., nata a *** il ***, rappresentata dal tutore provvisorio M.A., difeso d'ufficio dall'avv. Marco Masè del foro di Verona

nei confronti:

di O.O.P., nato in *** il ***, padre della minore, difeso d'ufficio dall'avv. Yvonne Carli del foro di Verona,

resistente

e di

G.D., nata a *** il ***, madre della minore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mendini e Francesca Luciani del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rita Barbarotto del foro di Venezia

resistente

Oggetto: dichiarazione dello stato di adottabilità.

Conclusioni:

per il PMM:

“si associa alle conclusioni della difesa della tutela e chiede inoltre la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale”

per il padre:

“si oppone alla dichiarazione dello stato di adottabilità della figlia, nata a *** il 2006;

chiede la revoca della sospensione della potestà genitoriale disposta a carico del padre e chiede che vengano sentiti in merito alla personalità del padre lo psichiatra dr. *** di ***, il dr. *** e la dott.ssa *** del ***;

chiede che venga disposta la ripresa delle visite tra padre e figlia come stabilito con decreto del 14 ottobre 2011”

per la madre:

“revocarsi la sospensione della potestà disposta con il decreto in data 24 giugno 2011 a carico della madre reintegrandola nella stessa;

disporsi l'affido temporaneo della minore ai signori V.B. e A.G., incaricando il servizio sociale competente di predisporre un progetto finalizzato al reinserimento della minore nella famiglia della madre;

disporsi che la madre incontri e tenga con sé la figlia a settimane alterne dal sabato alle ore 9 fino alle 19 della domenica sera, incaricando il servizio sociale di regolamentare la permanenza della minore presso la madre nei periodi di festa e/o vacanza di concerto con gli affidatari in base alle richieste e/o esigenze della minore”

per il tutore provvisorio:

“dichiararsi il non luogo a provvedere ex art. 16, comma 1, legge n. 184/1983;

ex art. 4, commi 2, 3 e 4, disporsi l'affidamento familiare di N.O. nella misura temporale massima”

FATTO E DIRITTO

La minore O.N., nata a *** il 2006, è conosciuta dal servizio sociale fin dal 2007 e anche da questo tribunale, posto che nel suo interesse furono promosse procedure de potestate che videro prima il suo collocamento in comunità con la madre, poi il suo collocamento eterofamiliare con regolamentazione dei rientri presso la madre e la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre.

La presente procedura fu promossa nel giugno del 2011 dal Pubblico Ministero a fronte della totale delega delle proprie responsabilità da parte dei genitori a terzi, posto che la bambina continuava a trovarsi in affido eterofamiliare e la madre continuava a manifestare gravi incapacità e instabilità personali.

Con decreto temporaneo del 24 giugno 2011 la minore fu affidata al servizio sociale del Comune di *** per mantenerne la collocazione presso la famiglia B.-F., verso la quale aveva sviluppato un forte legame affettivo e una relazione importante

e sicura, e la madre fu sospesa dalla responsabilità genitoriale con conseguente nomina di un tutore provvisorio.

In tutti questi anni il servizio sociale ha continuato a sostenere la donna per favorirne la funzione genitoriale, attuando anche rientri temporanei della minore presso la casa di questa, la quale nel frattempo ha ricostituito una nuova famiglia e ha avuto un'altra figlia, senza però che la situazione rispetto a N. si sia sostanzialmente modificata.

Invero, nonostante gli sforzi compiuti dalla madre e riferiti dal servizio sociale, la stessa G., all'udienza del 21 ottobre 2014, ha dichiarato di non essere in condizione di avere con sé N. e ha espresso il desiderio che il rapporto con la figlia non venisse troncato da un momento all'altro.

Le recenti informazioni del servizio sociale (cfr. relazione del 9.4.2015) danno atto di una incostanza della madre nella relazione con la figlia sia per quanto riguarda le visite, sia per quanto riguarda le telefonate settimanali, tanto che dall'ultimo incontro concordato per il 14 dicembre 2014, data del compleanno della sorellina, la madre ha fatto a N. solamente una breve telefonata nel pomeriggio di Natale, non contattando il servizio sociale per organizzare altri incontri e facendo soltanto un paio di altre brevi telefonate nei mesi di febbraio e marzo.

Inoltre, il consultorio familiare dell'Ulss 20, incaricato di una valutazione delle capacità genitoriali della madre e di suo marito, nella relazione del luglio 2014 ha evidenziato un'assenza di disponibilità e d'interesse da parte della G. e di suo marito al lavoro proposto dal consultorio familiare, indicativa della persistenza delle problematiche già valutate in passato: in particolare la madre sembra "fuggire da situazioni che la possano facilitare nella modifica della sua realtà disfunzionale e problematica, non volendo fare alcun movimento verso l'acquisizione di risorse e capacità funzionali a se stessa e al suo ruolo di madre", con la conseguenza che non è in grado di garantire alla figlia una sana e positiva crescita, "persistendo in uno stato di instabilità, scarsa responsabilità che qualificano le funzioni materne come carenti".

Come si evince da quanto sopra riportato, la madre ha delegato la sua funzione ai coniugi B.-G. (coppia composta dalla figlia dei precedenti affidatari e da suo marito) presso i quali N. si trova da febbraio 2014 e presso i quali lei riconosce che la figlia sta bene; la sua presenza non costante nella vita di N. in tutti questi anni costituisce un chiaro indicatore del fatto che ella non è in grado di assicurarle le cure morali e materiali di cui ha bisogno per una crescita equilibrata.

Dalle informazioni raccolte dal servizio sociale, dagli affidatari, dal tutore e dalla psicoterapeuta che la segue da quattro anni (cfr. dichiarazioni dott.ssa *** udienza del 21.10.2014) è emerso che la minore chiedeva spesso di poter tornare a vivere con la madre e non capiva le ragioni per cui questo non potesse accadere, ma anche che esprimeva la sua delusione rispetto alle assenze della madre, alla scarsa attenzione riservata a lei, arrivando nel tempo a smettere di fare tale richiesta e a rendersi conto delle difficoltà della stessa.

Per quanto concerne il padre, questi è stato assente dalla vita della figlia da quando lei aveva un anno e nell'unico incontro realizzato il 20.3.2013 tra padre e figlia, come disposto nel decreto temporaneo del 16 novembre 2012, si è osservato un rifiu-

to della bambina e un'incapacità del padre di entrare in relazione con lei. Va aggiunto che il padre non ha più preso contatti con il servizio sociale.

Quanto alle nonne, le stesse sono state valutate inadeguate e non hanno costituito una valida risorsa intra-familiare.

Conclusivamente, la minore è collocata fuori dalla famiglia da circa otto anni e ha bisogno di vivere l'appartenenza a una famiglia con connotati di stabilità e sicurezza, investendo in relazioni nutrienti dal punto di vista affettivo e educativo.

Deve ritenersi sul piano giuridico che N. si trovi in stato di abbandono con conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità, dichiarazione che corrisponde al suo interesse in quanto le consente attraverso l'adozione di sentirsi a pieno titolo parte di una famiglia.

Rileva il collegio che alla dichiarazione dello stato di adottabilità e alla successiva adozione non deve necessariamente seguire la sospensione dei rapporti con i parenti e in particolare con la madre, se rispondenti al bisogno psicologico della minore, posto che la norma di cui all'art. 27 legge n. 184/1983 deve intendersi faccia riferimento alla cessazione dei rapporti giuridici dell'adottato verso la famiglia d'origine in quanto fa salvi i divieti matrimoniali.

La psicoterapeuta che segue N. ha riferito del bisogno della minore di mantenere la figura della madre, data la sua età e la consapevolezza della sua situazione, nonché di salvaguardare l'immagine interna positiva della madre che ancora ha, pur dimostrando sempre più attaccamento e affetto nei confronti degli affidatari con i quali sta crescendo in modo equilibrato e positivo (cfr. Uvmd del 13.4.2015).

Va da ultimo evidenziato come i coniugi B.-G. abbiano espresso e manifestato la loro totale disponibilità nei confronti di N. proponendosi anche come genitori adottivi.

Si impone perciò la pronuncia dello stato di adottabilità per le ragioni sopra dette e nell'ottica di una adozione piena da parte di coloro che la minore riconosce come le figure di riferimento per lei.

Nulla sulle spese, attesa la natura del giudizio, spese che vanno dichiarate irripetibili.

PQM

Visto l'art. 15 legge n. 184/1983,

dichiara lo stato di adottabilità della minore O.N., nata a *** il ***;

conferma l'attuale collocamento della predetta minore.

Nulla sulle spese che dichiara irripetibili.

Dispone che la presente sentenza sia notificata per esteso a cura della cancelleria al PM, alla madre, al padre e al tutore, con avvertimento che possono proporre impugnazione contro di essa avanti la Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Stante l'urgenza, dispone che le notifiche avvengano via fax o, se del caso, tramite le forze dell'ordine.

Dispone, inoltre, la comunicazione della sentenza ai difensori d'ufficio del padre e del tutore, al G.T. e al servizio sociale del Comune di ***.

Venezia, 15 maggio 2015

Il cancelliere

Il presidente est.

Depositato in cancelleria

Venezia,

Il cancelliere